

## LA NORMATIVA SUL SINODO DIOCESANO

## DAL CONCILIO DI TRENTO AL CODICE DI DIRITTO CANONICO

SOMMARIO: Introduzione. — I. Carenze ecclesiologiche della normativa moderna sul sinodo diocesano: 1. Il sinodo diocesano nei documenti del concilio di Trento. 2. Il contributo dei libri liturgici alla formalizzazione dell'istituto sinodale. — II. L'irrigidimento del concetto di autorità e i suoi riflessi nella normativa sinodale: 1. Interpretazione ed attuazione del concilio di Trento. 2. La crisi del sec. XVIII e la discussione del Vaticano I. 3. Il codice di diritto canonico del 1917. — III. I limiti del voto consultivo sono superabili dalla ecclesiologia di comunione: 1. Il sinodo diocesano nel Vaticano II e nella normativa postconciliare. 2. Il sinodo diocesano nel nuovo codice di diritto canonico. 3. Una diversa interpretazione del voto consultivo. — Conclusione.

## INTRODUZIONE

In uno studio interdisciplinare del sinodo diocesano <sup>(1)</sup> la prospettiva giuridica, se a prima vista può sembrare limitata e secondaria, ad una

(1) Non è possibile dare una indicazione sia pure sommaria dell'abbondante letteratura esistente sui sinodi diocesani sotto il profilo teologico, giuridico e storico. Accanto ai trattati classici, che si sforzano di dare una configurazione unitaria di questo istituto giuridico attraverso i principali interventi normativi del diritto particolare e universale, si sono affermati nell'ultimo periodo gli studi che affrontano il tema limitatamente a particolari aree geografiche o a determinati periodi storici. Fra i primi segnaliamo: L. THOMASSIN, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios distributa in tres partes sive tomos*, Venetiis 1730, pars II, lib. III, capp. 73-76, pp. 741-749; BENEDETTO XIV, *De synodo dioecessana. Libri tresdecim in duos tomos distributi*, Ferrariae 1764 (sarà citato dal volume XI dell'*opera omnia*, Prati 1844); G. PHILLIPS, *Die Diözesansynode*, Freiburg in Breisgau 1849; A. SCHMID, *Die Bisthumssynode*, Regensburg 1850; F.L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica...*, voce *concilium*, III, Migne, Lutetiae Parisiorum 1858, cc. 831-856; D. BOUX, *Tractatus de episcopo ubi et de synodo dioecessana*, II, Paris 1859, pp. 347-412; F.X. WERNZ, *Jus decretalium*, II/II, Romae 1906, pp. 729-743. Fra i secondi ci limitiamo solo a qualche segnalazione a titolo esemplificativo: H. BARION, *Das frankish-deutsche Synodalrecht des Frühmittelalters*, Bonn und Köln 1931; A. ARTONNE, L. GUIZARD - O. PONTAL, *Repertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIII<sup>e</sup> à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1969; *Council and synods with other documents relating to the english Church* (a cura di D. Whitelock, M. Brett, C.N.L. Brooke, F.M. Powicke, C.R. Cheney), Oxford 1964-1981; S. DA NADRO, *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878*, Città del Vaticano 1960; ID., *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1879-1960, con un'appendice su «Sinodi anteriori all'anno 1534»*, Milano 1962; F. CANTELAR RODRIGUEZ, *Coleccion Sinodal «Lamberto de Echeverria»*, Catalogo, Salamanca 1980. Per una bibliografia sui sinodi particolari vedi: J.T. SAWICKI, *Bibliographia synodorum particularium*, Civitas Vaticana 1967.

considerazione più attenta non è priva di suggestioni e di utili apporti. Non si tratta infatti di esporre sistematicamente le norme che hanno disciplinato questo istituto giuridico, ma di stabilire il rapporto esistente fra queste stesse norme e la duplice realtà costitutiva della Chiesa: quella teologica e quella storico-sociale.

Se la norma giuridica è la risposta dell'ordinamento ai bisogni di un gruppo sociale, attraverso lo studio delle norme è possibile individuare i bisogni che le hanno determinate e le circostanze che hanno suggerito al legislatore un tipo di risposta invece di un'altra. Pertanto la prospettiva giuridica ci consente di collegare unitariamente i diversi piani sui quali si colloca il sinodo diocesano: il piano normativo, il piano storico-sociale, il piano teologico.

Avviandoci a sviluppare la trattazione del nostro tema è opportuno tenere presente il diverso tipo di norme che hanno disciplinato nel corso dei secoli il sinodo diocesano. Solo nel nostro secolo abbiamo avuto attraverso il codice di diritto canonico una sua regolamentazione con norme universali, emanate dalla suprema autorità. Per oltre un millennio questo istituto giuridico era stato disciplinato da norme di diritto particolare emanate dai concili locali, dai vescovi e da norme consuetudinarie, riconosciute come valide e rispettate dai concili universali, dai papi e dalla curia romana <sup>(2)</sup>.

Questo rilievo serve ad evidenziare la difficoltà (direi quasi la impossibilità) di configurare in modo unitario ed esauriente il sinodo diocesano. Data l'antichità di questo istituto e le situazioni diverse in cui si trovarono le Chiese nel corso dei secoli, solo per grandi linee possiamo tratteggiare la sua fisionomia giuridica; una trattazione più approfondita è possibile all'interno di un'area geografica omogenea e per periodi storici determinati.

Si pensi alle difficoltà che comporta il problema dell'origine dell'istituto sinodale nella Chiesa <sup>(3)</sup> e la definizione delle diverse forme in cui que-

(2) Il primo intervento sul sinodo diocesano con norme universali si ebbe nel concilio Lateranense IV (1215). Seguirono le norme contenute nelle decretali di Gregorio IX promulgate nel 1234 (c. 9, X, *de maiestate et obedientia*, I, 33, Friedberg (=F), II, c. 200; c. 25, *de accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus*, V, I, F, II, c. 747; c. 17, *de privilegiis et excessibus privilegiorum*, V, 33, F, II, cc. 862-864) e nel libro VI delle decretali promulgato nel 1298 (c. 6, *de privilegiis*, V, 7 in VI, F, II, cc. 1086-1087). Non possono essere ritenute norme di diritto universale i due testi pubblicati da Graziano (cc. 11 e 16, D. XVIII, F, I, cc. 57 e 58), nonostante l'autorità e la diffusione che ebbe il *Decreto* fin dal suo apparire (1140).

(3) «La ricerca sull'origine dei concili, malgrado rappresenti uno dei settori fondamentali anche della storia del diritto costituzionale della Chiesa, non è ancora approdata a risultati definitivi. Per lungo tempo il concilio di Gerusalemme fu considerato come il primo concilio dell'antichità cristiana, dal quale gli altri concili sarebbero derivati per generazione storica spontanea. A questa conclusione gli autori cattolici erano arrivati argomentando più *a posteriori* che in base a ricerche di natura storico positiva, sovrapponendo di conseguenza i due aspetti della questione, quello dottrinale e quello storico, i quali benché si integrino a vicenda, devono essere distinti in sede di metodo. Da un punto di vista teologico può essere esatto affermare che l'istituto conciliare trae la sua origine dall'elemento sinodale della struttura ecclesiale, la cui manifestazione più esplicita ed appariscente fu, nel periodo apostolico, il concilio di Gerusalemme. Non sarebbe tuttavia lecito partire da questa premessa dottrinale per affermare che i concili della seconda metà del II sec. si sono storicamente agganciati ad esso senza soluzione di continuità» (E. CORECCO, *La formazione della Chiesa*

sto istituto si è sviluppato nel corso dei secoli <sup>(4)</sup>. Mentre l'opinione prevalente colloca nel II secolo l'origine delle prime assemblee sinodali che si configurano come sinodi locali, bisogna spostarsi fino al IV secolo per trovare il primo concilio universale, e fino al VI per avere dati sicuri sulla esistenza in occidente dei sinodi diocesani.

Ma è possibile giungere a queste conclusioni solo accettando determinati criteri sui quali non tutti gli autori sono d'accordo. Così ad esempio in tema di sinodo diocesano: alcuni lo considerano come un'assemblea di presbiteri riunita dal vescovo, in una ideale continuità con l'antico presbiterio e come sviluppo del capitolo cattedrale; altri, invece, non si lasciano condizionare dalla configurazione assunta dal sinodo diocesano in un determinato periodo storico e preferiscono considerarlo come una particolare forma assembleare nata sul modello della celebrazione eucaristica, in cui tutti i fedeli realizzano e manifestano la fondamentale sinodalità della Chiesa <sup>(5)</sup>.

Dall'applicazione di questi criteri alle assemblee sinodali descritte dalle antiche fonti storiche, viene stabilita dagli autori una diversa data di na-

*cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, Brescia 1970, pp. 41-42). Per la problematica sull'origine dell'istituto sinodale nella Chiesa vedi: J.E. L'ANNE, *L'origine des synodes*, in *Theologische Zeitschrift*, 27 (1971), pp. 201-222.

(4) Anche se la suddivisione delle diverse forme di sinodi in universali, plenari, particolari e diocesani non pone particolari problemi, la difficoltà si ha nel qualificare le diverse assemblee descritte dalle fonti storiche. Soprattutto «all'inizio [...] non era sempre possibile distinguere tra i vari tipi di riunioni di ecclesiastici, in quanto esse, proprio per rispondere alle esigenze concrete da cui traevano origine, e in conseguenza di fattori molto contingenti, potevano assumere e assumevano in realtà a volta a volta i più vari connotati» (G.M. DENTRE, *Premessa allo studio del diritto sinodale*, in AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, I, Milano 1984, pp. 619-626).

(5) All'affermazione della prima tesi sembra abbiano contribuito gli antichi scrittori che riferivano ad At 21,18 l'origine del sinodo diocesano (BENEDETTO XIV, *op. cit.* I, 5, pp. 3-4). Alcuni autori più recenti, pur non ricollegandosi agli Atti degli apostoli, continuano a sostenere l'origine del sinodo diocesano dal presbiterio e dal capitolo cattedrale, ma non sembrano tener conto che il presbiterio era già da tempo scomparso quando ebbero inizio i sinodi diocesani dei quali si ha notizia certa nelle fonti e che il capitolo cattedrale non può essere considerato come un istituto di raccordo fra il presbiterio e il sinodo diocesano, perché avrà un suo sviluppo parallelo e raggiungerà nei secoli XI-XII la sua massima affermazione (T. GARCIA BARBARENA, *Collegialità a livello diocesano: il presbiterio nella Chiesa latina*, in *Concilium*, 1 (1965) 4, pp. 139-152; G. D'ERCOLE, *I collegi presbiteriali nel periodo delle origini cristiane*, ivi, 2 (1966) 5, pp. 99-112; L.R. TORQUEBAU, voce *Chapitres de chanoines*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, III, Paris 1942, cc. 530-595). Inoltre accettando questa tesi resta da spiegare come mai in occidente il sinodo diocesano nasce e si sviluppa in determinate regioni a preferenza di altre. Attenendoci ai dati che ci offrono le fonti sembra più corretto affermare che il sinodo diocesano nasce e si sviluppa in quelle regioni e in quel periodo storico in cui i concili provinciali entrano in crisi o non si sono mai affermati. Come assemblea di Chiesa il sinodo accoglie le persone che esercitano una funzione rilevante per la comunità, quindi principalmente i presbiteri, ma anche i laici che per lo più sono rappresentati dai signori locali. Per i sostenitori della prima tesi vedi: F.X. WERNZ, *op. cit.*, p. 731; M. RIZZI, *De synodis diocesanis et de constitutionibus synodalibus*, in *Apollinaris*, 28 (1955), pp. 292-315; R. NAZ, voce *Synode*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1965, cc. 1134-1140; J.A. FUENTES CABALLEROS, *El sinodo diocesano. Breve recorrido a su actuación y evolución histórica*, in *Jus Canonicum*, 21 (1981) 42, pp. 543-566. Per l'origine autonoma del sinodo diocesano vedi: G. SAVAGNONE, *Le origini del sinodo diocesano e l'«interpretatio» alla C. 23 Th XVI.2*, in AA.VV., *Studi in onore di Biagio Brugi*, Palermo 1910, pp. 567-599; J.E. L'ANNE, *op. cit.*

scita del sinodo diocesano <sup>(6)</sup>, una sua diversa definizione <sup>(7)</sup> e una configurazione giuridica non sempre uniforme <sup>(8)</sup>. Ma anche coloro che definiscono il sinodo come un'assemblea di fedeli riunita per aiutare il vescovo nel governo della diocesi devono prendere atto che molto presto ai laici fu assegnato un ruolo marginale e passivo, fino a quando non furono esclusi del tutto <sup>(9)</sup>.

A questa trasformazione di struttura dell'assemblea sinodale bisogna anche aggiungere i cambiamenti che si verificarono nelle sue funzioni sotto la spinta delle trasformazioni sociali e della diversa organizzazione diocesana. Mentre inizialmente il sinodo era il momento forte nella vita della diocesi per verificare l'azione pastorale dei parroci, il comportamento del clero e del popolo cristiano, per la soluzione delle controversie mediante l'esercizio della funzione conciliatrice e giudiziaria dell'arcidiacono o di altri uomini di curia, col tempo queste funzioni cominciarono ad essere svolte al di fuori del sinodo da persone e da organismi a ciò stabilmente deputati <sup>(10)</sup>.

(6) Gli autori che fanno derivare il sinodo diocesano dal presbiterio cercano di anticipare fino al IV secolo l'origine del sinodo e fanno rientrare in questo istituto giuridico le assemblee sinodali di Alessandria nel 320, di Roma nel 387, di Tolosa nel 411, di Gerusalemme nel 415 (F.X. WERNZ, *op. cit.*; R. NAZ, *op. cit.*). Oggi si è d'accordo nel ritenere che queste assemblee sinodali non possono essere qualificate come diocesane e nel riconoscere che per le Chiese occidentali il primo documento in cui si fa cenno del sinodo diocesano è l'interpretazione della *Lex Romana Visigotorum*, fatta nel 506; mentre il primo sinodo di cui si ha notizia certa è quello di Auxerre del 585 (G. SAVAGNONE, *op. cit.*, pp. 584-587; M. RIZZI, *op. cit.*, pp. 296-297).

(7) La complessa problematica sulla natura e l'origine dei sinodi diocesani si riflette nelle molteplici definizioni date dai canonisti a questo istituto giuridico. I più lo definiscono come assemblea di clero. Non manca chi usa il termine «assemblea» senza ulteriori specificazioni per non precludere la partecipazione di tutti i fedeli. Indicativa in tal senso la definizione data da Benedetto XIV: «Legitima congregatio ab Episcopo coacta ex presbyteris et clericis suae dioecesis, aliisve qui ad eam accedere tenentur, in qua de his, quae curae pastorali incumbunt, agendum et deliberandum est» (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, I/1, n. 4, p. 3). Per una rassegna delle diverse definizioni del sinodo vedi: G.M. DENTE, *op. cit.*, pp. 623-624).

(8) La presenza dei laici al sinodo diocesano è ammessa anche dagli autori classici (L. THOMASSIN, *op. cit.*, II/III, cap. 73, pp. 741-742; BENEDETTO XIV, *op. cit.*, III/9, pp. 73-76; L. FERRARIS, *op. cit.*, n. 26, c. 836, n. 100, c. 846), che tuttavia sono costretti a vere acrobazie intellettuali per affermare che si trattava di una semplice presenza di onore. Oggi si è d'accordo nell'affermare che i laici erano presenti ai sinodi con funzioni proprie, prime fra tutte quelle della personale testimonianza e dell'accoglienza dei decreti sinodali: W.M. PLÖCHL, *Storia del diritto canonico*, II, Milano 1963, p. 133; J. GAUDEMET, *Le gouvernement de l'Eglise à l'époque classique. II. Le gouvernement local*, Paris 1979, pp. 173-180; H. JEDIN, *Storia della Chiesa*, IV, Milano 1975, p. 346; J.E. LANGE, *op. cit.*, pp. 216-218.

(9) L'esclusione dei laici dal sinodo si ebbe soprattutto al tempo della riforma gregoriana (J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 174). Tuttavia negli statuti promulgati nel 1524 dal card. Campeggi per la riforma del clero tedesco si legge ancora: «Statuimus ut singulo anno saltem synodus dioecesis a singulis episcopis celebretur, cum prioribus, praelatis, decanis ruralibus, virisque dignis» (L. THOMASSIN, *op. cit.*, II/III, cap. 75, n. 8, p. 746).

(10) L'analisi delle funzioni esercitate dal sinodo diocesano non può prescindere dalle diverse situazioni storiche in cui si trovano le Chiese durante i secoli. Le variazioni dipendono essenzialmente da questi fattori: sviluppo dell'organizzazione diocesana in seguito all'affermarsi di quegli organismi ed uffici con competenze specifiche che formeranno la curia vescovile; concezione ecclesiologica sottesa al tipo di rapporto che il vescovo instaura con i collaboratori, il popolo, la società; condizioni sociali in cui si trovano le singole Chiese con particolare riguardo allo sviluppo delle istituzioni, alle vie ed ai mezzi di comunicazione. Un quadro delle diverse funzioni esercitate dai sinodi diocesani può essere così formulato: a)

Questa evoluzione, che per certi aspetti fu accelerata dalla riforma gregoriana e per altri dagli avvenimenti che si verificarono nella società e nella Chiesa nei secoli successivi, segnò allo stesso tempo il progressivo distacco del sinodo diocesano da quella matrice di comunione che lo aveva originato e l'impoverimento delle sue funzioni. Il graduale accentramento della responsabilità comune a tutti i fedeli nella sola categoria dei chierici, e successivamente nella sola persona del vescovo, fece perdere al sinodo diocesano la funzione principale di assemblea partecipe al governo della diocesi, per farlo diventare l'organo di ricezione e di diffusione delle leggi che il vescovo formulava autonomamente <sup>(11)</sup>.

Quando fu convocato il concilio di Trento questa trasformazione si era già in gran parte verificata, anche se la particolare natura di questo istituto, che è retto da norme di diritto particolare e consuetudinario, consentiva nelle diverse Chiese situazioni molto varie, che non è facile ricondurre ad uno schema unitario.

## I. — CARENZE ECCLESIOLOGICHE DELLA NORMATIVA MODERNA SUL SINODO DIOCESANO

### 1. *Il sinodo diocesano nei documenti del concilio di Trento*

Nelle discussioni dei padri al concilio di Trento il sinodo diocesano, contrariamente a quanto avvenne per il sinodo provinciale, non incontrò difficoltà <sup>(12)</sup>. Da tutti era riconosciuto come uno degli strumenti più validi per attuare la riforma della Chiesa. La diversa situazione in cui si trovarono a Trento i due sinodi è indicativa delle difficoltà che il concilio incontrava in campo ecclesiologico. Il nodo costituito dal rapporto «vescovi-romano pontefice» era rimasto sostanzialmente insoluto. Il tentativo

funzioni pedagogico-pastorali: insegnamento della dottrina, formazione del clero e del popolo cristiano, correzione dei costumi, rafforzamento dell'unità diocesana...; b) funzioni amministrative: scrutini degli ordinandi, del clero e dei parroci, controlli, resoconti, formalità necessarie per l'amministrazione dei beni ecclesiastici, pagamento del *cathedraticum* o *sinodaticum*, nomine dei principali collaboratori del vescovo...; c) funzioni legislative: conoscenza e diffusione delle leggi universali e provinciali, formulazione, promulgazione ed accettazione delle leggi diocesane; d) funzioni giudiziarie: composizione delle controversie, punizione dei delitti e correzione dei rei... Quando queste funzioni saranno svolte al di fuori del sinodo lo stesso Benedetto XIV si porrà il problema della effettiva utilità di questo istituto giuridico (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, 1/2, pp. 5-8; R. NAZ, *op. cit.*, c. 1135; G.M. DENTE, *op. cit.*, pp. 619-620, 628-630; J. GAUDEMET, *op. cit.*, p. 175).

(11) Fa notare J. Gaudemet: «Prescrit par le droit, moyen d'information pour l'évêque, répondant à des vieilles traditions collégiales, le synode semblait voué à une vie régulière. Mais on a déjà dit le poids qu'il représentait pour beaucoup de prêtres, qu'il exposait aux risques, aux frais, aux fatigues d'un voyage. L'évêque préférerait parfois l'exercice d'une autorité solitaire aux hasards de débats fraternels [...]. Le synode n'est le plus souvent que chambre d'enregistrement et organe de diffusion. Occasionnellement, il est associé à l'élaboration du statut» (J. GAUDEMET, *op. cit.*, pp. 176 e 177).

(12) Vedi la discussione del decreto di riforma in: *Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatum nova collectio* (societas Görresiana), Friburgi Brisgoviae 1924, pp. 795-888; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV/2, Brescia 1981, pp. 201-234.

della minoranza di far passare una concezione collegiale dell'episcopato, dopo un lungo dibattito che aveva conosciuto momenti di estrema tensione, era fallito <sup>(13)</sup>.

Le tesi della maggioranza privilegiavano una concezione monarchica della Chiesa, che rendeva problematico il rapporto dei vescovi con il papa e la figura del metropolita. Mentre per il sinodo diocesano era scontato il ruolo di preminenza esercitato dal vescovo, nel sinodo provinciale poneva non pochi problemi la natura dell'autorità del metropolita e il suo rapporto con i vescovi suffraganei. La soluzione di questo problema sulla linea della fondamentale sinodalità della Chiesa, che si era affermata al concilio di Costanza, veniva rifiutata decisamente a Trento; perciò si spiegano le difficoltà incontrate nella discussione.

Ma il rifiuto di una concezione sinodale dell'episcopato e della Chiesa ebbe il suo peso anche nella configurazione del sinodo diocesano. È interessante a tal proposito un confronto fra i canoni formulati sull'argomento a Basilea e quelli emanati a Trento.

I padri di Basilea non si limitarono a considerare i concili provinciali e i sinodi diocesani come semplici strumenti funzionali alla riforma della Chiesa; cercarono anzitutto di andare alla radice della riconosciuta efficacia di questi strumenti e questa radice fu individuata nella fondamentale sinodalità della Chiesa. Perciò riscoprire i concili e i sinodi equivaleva a riscoprire l'essenza stessa della Chiesa. Leggiamo nei decreti del concilio di Basilea (sess. XV): già da tempo questo sinodo ha promulgato un decreto utilissimo per dare stabilità e vigore ai concili generali, la cui frequente celebrazione costituisce la principale cultura del campo del Signore. Ma poiché di questa cultura non vi è dubbio che facciano parte i sinodi episcopali e i sinodi provinciali, gli antichi canoni prescissero che si radunassero spesso. Lo stesso santo sinodo, desiderando che anche ai nostri tempi si osservino le antiche, lodevoli consuetudini, stabilisce e comanda che ogni vescovo celebri ogni anno il sinodo episcopale in ciascuna diocesi, dopo l'ottava della risurrezione del Signore. Questo sinodo duri due o tre giorni, o tanto quanto sembrerà necessario ai vescovi <sup>(14)</sup>.

Seguono le indicazioni su ciò che ogni vescovo deve fare durante il sinodo e la configurazione giuridica dei «testimoni sinodali» ai quali si assegna il compito di visitare durante l'anno la diocesi per riferire al vescovo gli abusi e gli errori che devono essere riformati nel sinodo successivo.

(13) G. ALBERIGO, *Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Roma 1964, pp. 11-101; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV/1, Brescia 1979, pp. 327-404; IV/2, pp. 75-115.

(14) «Pridem haec sancta synodus quoddam saluberrimum promulgavit decretum, pro stabilitate et robore generalium conciliorum, quorum frequens celebratio praecipua est agri Dominici cultura. Verum cum ad eandem culturam non dubium sit pertinere episcopales synodos, et concilia provincialia, prout veteres canones decreverunt frequentari: ideo eadem sancta synodus antiquos et laudabiles mores nostris cupiens temporibus observari, statuit atque praecipit synodum episcopalem in qualibet dioecesi post octavas dominicae resurrectionis, vel alia die secundum consuetudinem dioecesium, ad minus semel in anno, ubi non est consuetudo bis, annuatim celebrari per dioecesanum propria in persona, nisi canonico impedimento fuerit praepeditus, et tunc per vicarium ad hoc idoneum. Quae synodus saltem biduo vel triduo duret vel prout necessarium episcopis visum fuerit» (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 473).

Il concilio di Trento nel prescrivere i concili provinciali e i sinodi diocesani non solo omette qualsiasi riferimento di natura teologica, ma evita persino la citazione dei concili di Costanza e di Basilea il cui ricordo era per Roma motivo di non poca sofferenza <sup>(15)</sup>. Privato della sua motivazione teologica il sinodo diocesano si avvia ad essere configurato come uno strumento tecnico, la cui efficacia è strettamente collegata ad alcune funzioni contingenti, destinate a cambiare con il mutare delle condizioni sociali e dell'organizzazione della Chiesa. La funzione preminente sembra essere quella di adeguare alle esigenze locali il crescente numero di leggi a carattere universale emanate dalle autorità centrali della Chiesa.

Il sinodo rimase comunque un istituto regolato da norme di diritto particolare e consuetudinario; ciò continuò a comportare una varietà di situazioni nelle diverse Chiese.

## 2. Il contributo dei libri liturgici alla formalizzazione dell'istituto sinodale

Un contributo ad una più uniforme configurazione del sinodo diocesano dal punto di vista giuridico è dato dalla promulgazione del *Pontificale Romanum* (1596) e dal *Caeremoniale episcoporum* (1600) voluti dal concilio di Trento, che introdussero una disciplina unitaria nelle Chiese d'occidente.

Nel *Pontificale Romanum* troviamo l'*ordo ad synodum*, cioè la procedura da seguire per lo svolgimento del sinodo in tre giorni, desunta in gran parte dal cerimoniale di Ivo di Chartres (+ 1115) <sup>(16)</sup>: il primo giorno, dopo la solenne processione del vescovo con il clero verso il luogo in cui il sinodo è stato convocato, è prevista la celebrazione della messa dello Spirito Santo; segue il sermone tenuto dal vescovo o da altra persona da lui invitata sui temi della disciplina ecclesiastica, della celebrazione dei divini misteri, sulla riforma dei costumi del clero, secondo quel che il vescovo riterrà più opportuno.

Dopo questo discorso saranno ascoltati gli eventuali reclami (*quaerelae*) su problemi di precedenza o su circostanze inerenti alle norme sulla partecipazione o la procedura; indi l'arcidiacono leggerà i decreti del concilio di Trento sulla residenza, sulla professione di fede (che subito dopo devono fare tutti coloro che ne sono obbligati), sulla nomina degli esaminatori sinodali (vengono nominati dal vescovo e approvati dall'assemblea), sulla elezione dei giudici sinodali (sono proposti dal vescovo ed eletti dall'assemblea). Infine sono previste delle esortazioni a tutti i membri del sinodo perché durante i giorni della celebrazione si comportino onesta-

(15) Per il conflitto ecclesiologico verificatosi a Basilea vedi: G. ALBERIGO, *Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo*, Brescia 1981, pp. 241-289. Al concilio di Trento la maggioranza rifugiava a tal punto dal nominare Basilea che in un discorso sulla necessità della riforma Arnaud du Ferrier disse polemicamente: essa doveva orientarsi sui decreti di Costanza e di quell'altro concilio che egli non voleva nominare, «per non offendere i sensibili orecchi di certe persone» (H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV/1, p. 398).

(16) Il *Pontificale romanum* fa proprio uno dei due cerimoniali in uso al sec. XI; l'altro si rifaceva ad un *ordo* dello Pseudo Isidoro (M. RIZZI, *op. cit.*, p. 303).

mente sia in aula che fuori e siano a tutti di esempio; raccomandazione tutt'altro che formale se si pensa ai pericoli che offriva la città a quei sacerdoti che risiedevano abitualmente in piccoli centri rurali.

Nel secondo giorno, dopo la messa e il sermone del vescovo secondo le indicazioni date per il giorno precedente, l'arcidiacono legge ad alta voce le costituzioni apostoliche o di altra natura, non ancora promulgate in diocesi a giudizio del vescovo e subito dopo si passa alla lettura delle costituzioni sinodali. Finita la lettura si procede ad un esame del testo (*scrutinium*) e alla sua approvazione; la rubrica dice testualmente: «*Quae placent per patres confirmantur*», pertanto in linea di principio si prevede una discussione e una votazione per stabilire quali articoli approvare e quali respingere.

La stessa procedura è prevista per il terzo giorno. Si concluderà con l'appello di coloro che avevano l'obbligo di partecipare al sinodo e con le raccomandazioni finali del vescovo <sup>(17)</sup>.

Da queste indicazioni e dalla lettura di tutti i testi liturgici previsti dall'*ordo* è facile constatare che la procedura stabilita per la celebrazione del sinodo è alquanto macchinosa. Non si riesce a capire come mai possano essere sufficienti tre giorni per assolvere tutti gli adempimenti previsti: celebrazioni liturgiche, esortazioni, nomine, letture delle costituzioni apostoliche o dei decreti dei concili provinciali, lettura dei decreti sinodali, loro discussione e approvazione. Le rubriche prevedono, anzi, che tutto possa essere esaurito in due o in un solo giorno.

A questo punto c'è il sospetto che tutto potesse ridursi ad una formalità. In particolare si pensi alla discussione delle costituzioni sinodali: poiché in esse sono contenute norme disciplinari che interessano tutta la vita della Chiesa locale: fede, sacramenti, disciplina del clero, dei religiosi e dei laici, le attività pastorali e caritative, amministrazione dei beni ecclesiastici..., com'era possibile che un'assemblea numerosa potesse discutere e approvare una serie di norme su argomenti così diversi e rilevanti nello spazio di poche ore?

Tuttavia nel porre questi interrogativi dobbiamo tener presente la diversa situazione e la diversa mentalità di quel periodo: era ritenuto un fatto normale che le costituzioni sinodali fossero preparate dal vescovo o dai suoi più stretti collaboratori e presentate all'assemblea per l'approvazione; il livello culturale dei partecipanti non era così elevato da consentire ampi dibattiti; le stesse persone più preparate non pare che intendessero far valere il diritto alla discussione nei termini in cui oggi siamo abituati

(17) *Pontificale Romanum Clementis VIII primum, nunc Urbani VIII auctoritate recognitum*, Romae 1644, pp. 505 ss. Qualche autore sostiene che il *Pontificale* con l'espressione: *Quae placent per patres confirmantur* intenda concedere il voto decisivo all'assemblea sinodale (G. SAVAGNONE, *Concili e sinodi di Sicilia*, Palermo 1910, pp. 61-63). Questa tesi non ha un solido fondamento se è riferita al periodo della pubblicazione di questo libro liturgico, perché in contrasto con la linea costantemente seguita dai papi e dalla curia romana in questi stessi anni, come sarà dimostrato nelle pagine successive; essa merita, invece, di essere presa in considerazione se è letta nel contesto dell'*ordo* originario da cui il *Pontificale Romanum* ha desunto i riti per la celebrazione del sinodo. Non si esclude, tuttavia, che alcuni vescovi abbiano di fatto interpretato queste parole come una concessione del voto deliberativo all'assemblea sinodale.

ad esercitarlo <sup>(18)</sup>; né d'altra parte, il sinodo avrebbe potuto protrarsi per più di tre giorni: si pensi alle difficoltà di natura logistica e ai gravi problemi pastorali che sarebbero sorti da una prolungata assenza di tutti i parroci dalle parrocchie.

Queste difficoltà in alcuni luoghi furono superate con la distinzione fra le sessioni preparatorie, in cui si dava un certo spazio alla partecipazione e alla discussione, e la celebrazione vera e propria che si svolgeva secondo le norme stabilite dall'*ordo* <sup>(19)</sup>. Ma questa prassi non era obbligatoria e in ogni caso servì ad accentuare sempre di più il carattere formale del sinodo, quando la mentalità incominciò a cambiare e si avvertì l'esigenza di una maggiore partecipazione.

Un'altra serie di difficoltà diede un ulteriore contributo alla perdita di significato del sinodo diocesano.

## II. — L'IRRIGIDIMENTO DEL CONCETTO DI AUTORITÀ E I SUOI RIFLESSI NELLA NORMATIVA SINODALE

### 1. Interpretazione ed attuazione del concilio di Trento

Se esaminiamo le risoluzioni della Congregazione del concilio nelle controversie sorte a proposito della interpretazione e attuazione delle norme tridentine sui sinodi, ci accorgeremo che la maggior parte di esse riguarda il rapporto «vescovo - clero» nella formulazione e nella promulgazione delle costituzioni sinodali <sup>(20)</sup>.

Per comprendere la natura e il significato di queste controversie è necessario richiamare alla memoria le diverse situazioni esistenti nella struttura interna delle varie Chiese determinate dal privilegio della esenzio-

(18) Vedi l'analisi che fa il Savagnone sui sinodi siciliani (G. SAVAGNONE, *op. ult. cit.*, pp. 55-57).

(19) Sembra che fin dal periodo post-tridentino in alcune diocesi fossero già in uso riunioni decanali di clero per raccogliere proposte per il sinodo, che una commissione nominata dal vescovo si incaricava di mettere in ordine e di presentare al vescovo. Vedi la prassi vigente nel sec. XVI in Spagna nella diocesi di Palencia (J.A. FUENTES CABALLEROS, *op. cit.*, pp. 557 e 560). Questa prassi viene ricordata da BENEDETTO XIV, *op. cit.*, I/5, n. 5, p. 15; è raccomandata come opportuna ma non obbligatoria da D. BOUX, *op. cit.*, pp. 379-380, che si appoggia anche sull'autorità del Gavanti.

(20) Su ventinove risposte date dalla Congregazione del concilio sul sinodo diocesano, citate come fonti del codice pio-benedettino, tredici riguardano il valore giuridico dell'apporto del clero alla formulazione e promulgazione delle costituzioni sinodali: Urgellen. 1581, Virodunen. 1585, Venetiarum 1592, Algaren. 1595, Nullius 1597, Calaritana 1599, Iannuen. 1604, Oriolen. 1614, Burgen. 1627, Savonen. 1632, Oriolen. 1632, Fulginaten. 1639, Cortonen. 1702. A queste bisogna aggiungere la bolla *Auctorem Fidei* di Pio VI con cui nel 1794 condannò il sinodo di Pistoia e il principio «democratico» seguito per le votazioni in quell'assemblea sinodale.

ne <sup>(21)</sup> e il difficile rapporto in cui alcuni vescovi si trovavano con i capitoli <sup>(22)</sup>.

In alcune diocesi il vescovo non poteva considerarsi il responsabile di tutta la pastorale diocesana, perché sullo stesso territorio esistevano diverse realtà ecclesiali esenti dalla sua giurisdizione. Si trattava di persone e di istituti che avrebbero dovuto dare una propria testimonianza cristiana o svolgere una specifica attività pastorale, senza tuttavia porsi il problema di coordinare il proprio impegno con quello del vescovo. Questi in molti casi, pur constatando l'esistenza di comportamenti scandalosi o comunque non conformi alle norme canoniche, non poteva intervenire perché si trattava di persone che non sottostavano alla sua autorità <sup>(23)</sup>. Emblematica la situazione della diocesi di Messina, dove esistevano diverse giurisdizioni parallele <sup>(24)</sup>.

(21) Il fenomeno dell'esenzione di persone o istituti dalla giurisdizione dell'ordinario del luogo era fra le cause che avevano provocato i danni maggiori nella Chiesa. Esso si era sviluppato in modo diverso nelle varie Chiese sotto l'influenza di alcune situazioni storiche: l'istituto giuridico della chiesa privata, tipico del diritto germanico, la presenza in molte diocesi di vescovi indegni al tempo della riforma gregoriana, lo scisma d'occidente... L'esenzione riguardava prevalentemente gli istituti monastici e gli ordini religiosi; ma comprendeva anche i capitoli e le persone fisiche, specialmente se costituite in dignità. La concessione del privilegio dell'esenzione in molti casi avrebbe dovuto essere strettamente collegata al perdurare delle circostanze temporanee che l'avevano determinata; in realtà si perpetuò nel tempo dando origine a situazioni aberranti. Al concilio di Trento questo problema costituì uno dei nodi più difficili da sciogliere nella discussione sulla riforma della Chiesa, perché toccava indirettamente il rapporto fra l'autorità del vescovo e quella del romano pontefice (E. FOLLASSO, voce *Esenzione*, in *Enciclopedia cattolica*, V, Città del Vaticano 1950, cc. 567-572; A. FLICHE-V. MARTIN, *Storia della Chiesa*, VII, Torino 1976<sup>2</sup>, pp. 466-476; VIII, Torino 1972, pp. 309-318; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, II, Brescia 1974, pp. 377-378; IV/1, Brescia 1979, pp. 13-34; IV/2, Brescia 1981, pp. 43-54, 175-234).

(22) Su questo argomento è utile seguire la discussione che si ebbe al concilio di Trento. Il cardinale di Guisa faceva notare: «Molte di queste esenzioni sono frutto di simonia e risalgono al papa avignonese Clemente VII; esse coprono la dissolutezza di più di un canonico. Non è grottesco che il capitolo di Reims faccia strappare dalle porte del duomo l'annuncio di una predica o di una funzione pontificale dell'arcivescovo con il pretesto che il capitolo è l'unico padrone della cattedrale? Che i canonici del capitolo di Parigi costringano il proprio vescovo a sedere in coro, assieme a loro, in abito canonico, mentre lasciano i privilegi liturgici a ogni vescovo straniero?» (H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV/2, p. 204). Casi di questo genere non erano rari in tutte le Chiese d'Europa.

(23) Erano frequenti in ogni diocesi controversie dovute ai conflitti di competenza fra le autorità che esercitavano la giurisdizione nello stesso territorio ma su persone diverse: A. LONGHITANO, *Conflitti di competenza fra il vescovo di Catania, i benedettini e gli ordini mendicanti nei secoli XV e XVI*, in *Benedictina*, 31 (1984), pp. 177-196, 359-386.

(24) È il rilievo costante che leggiamo nelle relazioni *ad limina*. Scrive il vescovo Simone Carafa: «Verum ex hoc ingenti clericorum et sacerdotum numero vix tertia pars adest quae sub ordinaria iurisdictione vivit, caeteri autem omnes sunt de foro aut Regiae Monarchiae, aut Sanctissimae Inquisitionis, aut archimandritae, aut Sancti Ioannis Hierosolimitani, et tandem SS. mae Cruciatæ iurisdictioni subiecti; et hoc idem etiam per totam dioecesim accidit in grave animarum detrimentum, nam qui hisce foris aggregantur magis animose et pessime vivunt...» (ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Relationes Dioecesium*, Messanen., 517 A, carte non numerate nel 1985). Il testo della relazione manca nella carpetta ma alcuni brani di essa sono stati trascritti dal prelato revisore in fogli senza data per preparare le risposte; probabilmente si tratta della relazione presentata nel 1651. La Congregazione del concilio non era in grado di risolvere il problema e le controversie continuarono soprattutto sulla giurisdizione dell'archimandrita. Non pare infatti che le ragioni del vescovo siano state ritenute valide; infatti l'archimandrito continuò ad essere considerato una prelatura con territorio proprio, separato da quello della diocesi di Messina e in un secondo momento (1741)

Il concilio di Trento per risolvere situazioni così anomale aveva dato alcune indicazioni, senza affrontare alla radice il problema della esenzione; ad esempio, per consentire al vescovo di intervenire nelle situazioni ritenute più gravi lo aveva rivestito dell'autorità di delegato apostolico (25). Il ricorso all'istituto giuridico della delega non era privo di ambiguità dal punto di vista teologico e giuridico; sarebbe stato molto più semplice riconoscere al vescovo la specifica autorità derivante dal suo ufficio di unico pastore della diocesi, sottrattagli in circostanze storiche poco chiare, per delle motivazioni più politiche che teologiche (26). Queste soluzioni erano comunque insufficienti perché consentivano di intervenire solo in alcuni casi ma non di curare il male alla radice.

In situazioni così complesse si poneva, tra gli altri, il problema delle persone obbligate a partecipare al sinodo: chi poteva dimostrare di essere esente dalla giurisdizione del vescovo si rifiutava di partecipare per non pregiudicare i propri diritti; conseguentemente non si riteneva obbligato all'osservanza delle costituzioni sinodali. In tal modo in una diocesi diventava impossibile coordinare una seria azione pastorale, perché determinate realtà ecclesiali avevano tutto l'interesse di evidenziare la propria autonomia con un diverso comportamento.

Il concilio di Trento aveva dato delle indicazioni molto ampie per disciplinare la partecipazione degli esenti al sinodo: ai sinodi dovranno partecipare tutti quegli esenti che, cessando l'esenzione, avrebbero l'obbligo di parteciparvi e coloro che non sono soggetti ai capitoli generali. Dovranno pure partecipare coloro che hanno la cura di chiese parrocchiali o di altre, anche annesse, quali che essi siano (27). In altre parole: circa l'obbligo di partecipare al sinodo doveva cessare ogni forma di esenzione che non fosse quella dei religiosi appartenenti ad un ordine religioso centralizzato, soggetto alla giurisdizione di un capitolo generale; ed anche per loro l'esenzione cessava se avevano la cura di chiese parrocchiali o di altre chiese, anche annesse. Ma una indicazione così generale poneva difficili problemi di attuazione, soprattutto se si considera la varietà, il numero e in molti casi l'antichità dei privilegi di esenzione esistenti. Si incominciò col risolvere i casi più evidenti e cioè quelli che rientravano nella esenzione

al suo prelato fu riconosciuto anche il diritto di riunire un proprio sinodo (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, II/11, n.7, 44; R. PIRRI, *Sicilia Sacra*, II, Panormi 1733, pp. 929-947, 971-1001).

(25) Sess. XXIV, *de ref.*, c. XI, *Conc. oec. decr.*, cit., pp. 765-766.

(26) Nelle discussioni al concilio di Trento vedi fra gli altri la posizione assunta da Pedro Guerrero, arcivescovo di Granada, uno dei più qualificati esponenti della minoranza, che si batté senza molto successo in difesa di una concezione ecclesiologica più rispettosa dell'origine divina dei poteri del vescovo: H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV/1, pp. 327-366; IV/2, pp. 58 e 219. Lo stesso Jedin fa notare a proposito del decreto di riforma approvato a Trento: «Non si dovrebbe più contestare [...] il fatto che i poteri dei vescovi nei confronti delle istituzioni esenti (capitoli cattedrali e ordini religiosi) e le persone erano stati effettivamente allargati, non certamente nella misura desiderata, e soprattutto non in forza di una più precisa definizione della funzione del vescovo, ma spesso in forza del trasferimento a lui di poteri apostolici, cioè papali» (*ivi*, IV/2, pp. 262-263).

(27) «Synodi quoque dioecesanæ quotannis celebrentur, ad quas exempti etiam omnes, qui alias, cessante exemptione, interesse deberent nec capitulis generalibus subduntur, accedere teneantur; ratione tamen parochialium aut aliarum sæcularium ecclesiarum, etiam annexarum, debeant ii, qui illarum curam gerunt, quicunque illi sint, synodo interesse» (Sess. XXIV, *de ref.*, c. II, *Conc. oec. decr.*, cit., p. 761).

dei religiosi e dei capitoli. Ma non sembra che si avesse molta fretta a chiarire una volta per sempre determinate situazioni: le controversie di alcune collegiate, che sostenevano di non essere soggette alla giurisdizione del vescovo si protrassero fino al secolo XVIII <sup>(28)</sup>.

Ancora più complesso sembrò il problema di qualificare dal punto di vista giuridico l'apporto che i canonici della cattedrale o l'assemblea sinodale dovevano dare per la formulazione e la promulgazione delle costituzioni: il loro parere era vincolante per il vescovo? Quale forza obbligatoria doveva essere riconosciuta alle costituzioni promulgate contro il parere dei canonici o dell'assemblea sinodale? Una risposta a questi interrogativi esigeva la soluzione di delicati problemi teorici sul piano teologico-giuridico e pratici sul piano dell'equilibrio interno delle varie componenti la realtà diocesana <sup>(29)</sup>.

(28) Le congregazioni romane non solo furono molto caute nell'esigere la sollecita attuazione delle norme tridentine, ma in alcuni casi concessero di nuovo determinati privilegi che il concilio di Trento aveva abolito. Vedi ad esempio il privilegio dato ad alcuni abati secolari di conferire la prima tonsura e gli ordini minori senza il permesso dell'ordinario del luogo (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, II/11, n. 10, p. 45). Significativo il caso della collegiata S. Agata di Cremona. Nel periodo della lotta per le investiture, poiché il vescovo di Cremona parteggiava per l'imperatore, alla chiesa di S. Agata era stato concesso il privilegio dell'esenzione e al suo prevosto l'uso delle insegne vescovili e l'esercizio della giurisdizione criminale. Nonostante i decreti di riforma del concilio di Trento, Pio IV nel 1563 confermò alla collegiata i privilegi giurisdizionali, pregiudicando l'applicazione delle norme tridentine nelle successive controversie fra il vescovo e il prevosto. Infatti nel 1574 la Congregazione del concilio, pur obbligando il clero della collegiata di partecipare al sinodo, lasciò ai canonici la possibilità di presentare nuove prove per dimostrare che erano nel quasi possesso immemorabile dei loro privilegi. Seguì un compromesso che non fece cessare nei secoli successivi scontri e controversie; fu richiesto l'intervento della Congregazione nel 1730, nel 1732 e nel 1733. Solo la politica dell'imperatore d'Austria Giuseppe II riuscì a riportare nel 1784 la collegiata di S. Agata al diritto comune (ARCHIVIO PARROCCHIALE DI S. AGATA, CREMONA, G.M. BONAFOSSA, *Storia della insigne chiesa collegiata di S. Agata in Cremona*, 1798; manoscritto; F. ZANONI, *La chiesa di S. Agata in Cremona e i suoi privilegi*, 1943; tesi di laurea dattiloscritta; *Codicis Juris Canonici Fontes*, V, Typis Polyglottis Vaticanis 1951, pp. 110, 807, 827, 844).

(29) Sono noti i diversi schemi giuridici ai quali si è fatto ricorso nel diritto canonico per disciplinare gli atti delle persone giuridiche: l'unanimità, (secondo il principio *quod omnes tangit ab omnibus probari debet*), la maggioranza, la *maior et sanior pars*, il voto consultivo e il voto deliberativo. Anche se a prima vista questi schemi sembrano assolvere delle funzioni tecniche, il ricorso all'uno o all'altro non è indifferente sia per quanto riguarda le premesse ecclesiologiche, sia per quanto riguarda le conseguenze giuridiche. L'unanimità garantisce i diritti di tutti, la maggioranza va incontro alla necessità di giungere comunque ad una soluzione, quando non si riesce a raggiungere l'unanimità. Il criterio della *pars sanior* intende correggere il principio alquanto rigido della maggioranza numerica dando un diverso peso al voto della *pars* ritenuta *sanior*. Con il voto consultivo e il voto deliberativo si intende distinguere fra funzioni diverse: quella decisionale dell'autorità e quella semplicemente consultiva dei sudditi. Nessuno di questi schemi può essere assolutizzato; tuttavia i limiti e i pregi di ognuno possono essere maggiormente evidenziati da una particolare interpretazione o applicazione. Non è superfluo sottolineare che nella Chiesa l'ideale è costituito dall'unanimità, che scaturisce dal consenso e dalla comunione di tutti. Le altre soluzioni possono essere considerate «provvisorie», dettate dalla necessità dell'azione, nell'attesa che maturino i tempi per una convergenza piena (P. GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in *Annali di storia del diritto*, (1958), pp. 229-331; Y. CONGAR, *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 36 (1958), pp. 210-259; L. MOULIN, *Sanior et maior pars. Note sur l'évolution des techniques électorales dans les ordres religieux du VI<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle*, ivi, pp. 368-397, 491-529; E. RUFFINI, *Il principio maggioritario nella storia del diritto*

Il modello ecclesiologico assunto dalla curia romana per la soluzione di questi problemi fu quello stesso che era servito alla maggioranza nel concilio di Trento per risolvere le controversie sul rapporto «vescovi-papa»: assolutizzare l'autorità e ridurre l'apporto dei sudditi ad una formalità giuridica necessaria, ma di fatto priva di significato.

Lo schema giuridico più idoneo a cui si fece ricorso per risolvere opportunamente questi problemi fu quello del voto consultivo e del voto deliberativo<sup>(30)</sup>: il vescovo nel promulgare le costituzioni sinodali aveva l'obbligo di chiedere il parere del capitolo cattedrale e dell'assemblea sinodale; si trattava, però, di un parere che aveva valore consultivo, non deliberativo. Nelle risposte che la Congregazione del concilio incominciò a dare fin dal 1581, come soluzione alle controversie sorte nelle varie Chiese, c'è una espressione che ritorna sempre con monotonia: il vescovo nel sinodo può promulgare le costituzioni senza il consenso e l'approvazione del clero; tuttavia deve chiedere il parere del capitolo, anche se non è obbligato a seguirlo, ad eccezione di quei casi in cui le norme giuridiche prevedono diversamente<sup>(31)</sup>.

Questa risposta, se per certi aspetti può sembrare ineccepibile, per altri non è priva di ambiguità; infatti non esprime in tutta la sua ricchezza sul piano giuridico il ruolo esercitato dai sudditi e dall'autorità nel comune impegno per attuare la missione della Chiesa in generale e nella formulazione delle leggi in particolare<sup>(32)</sup>. Nel momento in cui la società andava

to canonico, nel suo volume: *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977, pp. 5-82; J. ARIAS, *La función consultiva*, in *Jus Canonicum*, 11 (1971) 22, pp. 217-243).

(30) La distinzione fra consiglio e consenso ha dei riferimenti nel diritto romano. Durante il regime imperiale, l'imperatore è assistito da un consiglio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionale e di governo: «Les constitutions sont préparées par le conseil impérial... Les empereurs restaient naturellement maîtres de la décision» (J. GAUDEMET, *Institutions de l'antiquité*, Paris 1967, pp. 476-479, 586). Per altri riferimenti al diritto romano vedi: A. D'ORS, *Entorno a las raíces romanas de la colegialidad*, in AA.VV., *Tres estudios históricos sobre la colegialidad episcopal*, Pamplona 1965, pp. 15-30. Le decretali obbligano il vescovo a chiedere in alcuni casi il consenso (c. 1, X, *de his quae fiunt a praelato sine consensu capituli*, III, 10, F, II, c. 501) in altri il consiglio (c. 4, X, III, 10, F, II, c. 502). Sarebbe interessante stabilire l'origine di questo schema giuridico nel diritto canonico e le matrici ecclesiologiche che man mano hanno influito sulla sua interpretazione e applicazione.

(31) «Episcopum in synodo dioecessana posse constitutiones facere absque consensu et approbatione cleri; requirendum tamen consilium capituli, licet id non teneatur sequi episcopus, praeterquam in casibus quibusdam a iure expressis». (Urgellen. 1581, *CIC Fontes*, cit., p. 112). Espressioni analoghe si trovano nelle risposte: Virodunen. del 1585, (*ivi*, p. 124), Venetiarum del 1592, (*ivi*, pp. 172-173), Algaren. del 1595, (*ivi*, p. 181), Nullius del 1597, (*ivi*, p. 191), Calaritano del 1599, (*ivi*, p. 194), Ianuen. del 1604, (*ivi*, p. 202), Burgen. del 1627, (*ivi*, p. 249), Savonen. del 1628, (*ivi*, p. 251), Oriolen. del 1632, (*ivi*, pp. 267-268), Fulginaten. del 1639, (*ivi*, p. 283).

(32) Lo stesso Benedetto XIV avverte il problema e cerca di sviluppare armonicamente le istanze ecclesiologiche che lo schema giuridico «voto consultivo - voto deliberativo» chiaramente non esprime. Inizia con l'affermare la differenza fra vescovi e presbiteri: «Ex eo porro, quod Episcopi sint superiores presbyteris potestate iurisdictionis, necessario consequitur, posse ab illis leges ferri, quibus presbyteri, etiam inviti et reluctantes, cogantur obtemperare» (*op. cit.*, XIII/1, n. 3, p. 474). Ma subito dopo passa a sottolineare il ruolo necessario dei presbiteri nel governo della Chiesa: «Non idcirco tamen negamus, consuevisse, immo et quandoque in rebus gravioris momenti debuisse etiam Episcopos priusquam quidquam decernerent, inferiorem presbyterorum consilium, maioremque auctoritatem suis decretis conciliarent» (*ivi*, XIII/1, n. 4, p. 475) e rafforza le sue argomentazioni con il riferi-

alla ricerca di nuovi equilibri fra l'individuale e il sociale, il privato e il pubblico, la scelta di salvaguardare esclusivamente i diritti dell'autorità non contribuì alla crescita di quella comune responsabilità che nella Chiesa è fondata dalla *communio*. In definitiva il problema si era spostato ma non risolto: si ebbe come risultato l'ipertrofia di una delle funzioni della comunità, non la crescita armonica di tutte.

I riflessi della scelta di questo modello operativo influirono anche sugli istituti giuridici, come il sinodo diocesano, sorti per garantire nella Chiesa il dialogo, il confronto, la salvaguardia dell'impegno comune. La loro è una crisi di identità: quando un istituto non raggiunge più i fini istituzionali nessuno ha interesse a tenerlo in vita: se lo sforzo non indifferente che esigevo l'organizzazione di un sinodo mirava semplicemente a raggiungere dei risultati formali, era naturale andare alla ricerca di altri strumenti che avrebbero consentito di raggiungere lo stesso fine con minore dispendio di energie.

Si determina in tal modo una duplice prassi: una più radicale di omettere come inutile la celebrazione del sinodo e di lasciare al vescovo e ai suoi collaboratori immediati il compito di formulare le leggi e di determinare le scelte pastorali più opportune per il governo della diocesi <sup>(33)</sup>; l'altra di compromesso che fece ricorso alla celebrazione di sinodi meno formali, in cui il vescovo si riuniva con alcuni rappresentanti del clero e i suoi più immediati collaboratori al di fuori dagli schemi stabiliti dall'*ordo*, per lo studio dei problemi della diocesi e la determinazione di un comune programma pastorale.

La prassi di questi sinodi si diffuse soprattutto in Belgio con il consenso della Congregazione del concilio. Troviamo una loro descrizione sommaria al concilio Vaticano I, in un intervento del vescovo di Bruges nella discussione sugli schemi della commissione per la disciplina: nel giorno della distribuzione degli oli santi tutti i parroci riuniti dal proprio decano indicano in scritto i problemi che ritengono sia opportuno trattare nella successiva riunione decanale. Il decano trasmette al vescovo questi fogli e il vescovo insieme agli esaminatori prosinodali formula i decreti sulla base dei suggerimenti fatti dal clero. Alla data fissata si riuniscono in episcopio i decani e gli esaminatori prosinodali; dopo la celebrazione della messa si decide insieme su quei decreti che vengono proposti dal vescovo alla discussione <sup>(34)</sup>.

mento a un noto testo di Cipriano: «Attamen Cyprianus ab ipso sui episcopatus exordio hanc sibimetipsi legem indixerat, nihil ut aggrediretur rei, quae suae Ecclesiae gubernationem respiceret, sine eiusdem senatus consilio, nec sine totius plebis consensu», (ivi). Ma i rilievi di Benedetto XIV non influirono nella mentalità dei vescovi che si trovarono spesso ad esercitare la propria funzione decisionale in contrasto con l'opinione dell'assemblea sinodale, secondo il detto comune: *Si non placet vobis, placet nobis*.

(33) Il diradarsi della prassi sinodale nelle Chiese d'occidente, nonostante le prescrizioni del concilio di Trento, non può essere spiegato solamente con le difficoltà pratiche incontrate dai vescovi per celebrare i sinodi diocesani. L' inutilità di questo istituto era stata già teorizzata fino al punto che diversi autori e lo stesso Benedetto XIV sentono il bisogno di controbattere i loro argomenti (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, I/2, pp. 5-8).

(34) «In dioecesis Belgii res ita compositae sunt: die distributionis sacrorum oleorum omnes pastores congregati apud suum respectivum decanum scripto declarant illa, quae in proxima congregatione decanali, prout vocamus, desiderant tractare: illa deinde decanus respectivus communicat cum episcopo; episcopus cum suis consiliariis seu examinadoribus

Si noti che in queste particolari celebrazioni sinodali si ha comunque la preoccupazione di garantire giuridicamente, attraverso una procedura più semplice ma vincolante, forme di partecipazione per il clero nel rispetto del principio della corresponsabilità e della comunione.

## 2. *La crisi del sec. XVIII e la discussione del Vaticano I*

La crisi dell'istituto sinodale divenne sempre più grave sotto la spinta dei movimenti culturali e degli avvenimenti che determinarono nella società e nella Chiesa l'affermazione dei diritti umani e una maggiore coscienza sociale: l'illuminismo, le controversie giurisdizionaliste, la rivoluzione francese, il liberalismo, le diverse esigenze delle Chiese dei paesi di missione, che non potevano adeguarsi alle norme giuridiche emanate per il continente europeo.

La progressiva scomparsa nella Chiesa della prassi sinodale e i cambiamenti verificatisi nella società e nella Chiesa avrebbero richiesto una riforma della normativa per rendere il sinodo diocesano più rispondente alle mutate condizioni dei tempi. Si nota invece un ulteriore irrigidimento sulla stessa linea teologica e giuridica seguita dalla curia romana nella interpretazione del concilio di Trento. Di fronte alle sollecitazioni provenienti dal gallicanesimo, dal giansenismo, dal febronianismo, dal sinodo di Pistoia (1786) e dai difficili rapporti con le autorità politiche, la scelta più opportuna sembrò quella di rafforzare ulteriormente l'autorità centrale e l'autorità diocesana <sup>(35)</sup>.

Un segno evidente di questa scelta si ha al concilio Vaticano I negli atti della commissione per la disciplina e negli interventi dei padri. Gli schemi preparati dalla commissione e discussi in aula non furono mai promulgati per l'interruzione del concilio e non ebbero da parte degli studiosi quella attenzione che avrebbero meritato, perché superati con l'inizio dei lavori della prima codificazione; tuttavia essi segnano una tappa importante nello sviluppo della normativa sui sinodi.

Il primo schema preparato dalla commissione non prevede innovazioni di rilievo nella configurazione giuridica dell'istituto sinodale e nella normativa che lo regola: da un'antica prescrizione delle norme canoniche i vescovi venivano obbligati a convocare il sinodo in ogni diocesi per notifi-

prosynodalibus illa quae a parochis et decanis suggesta fuerunt per modum decretorum in ordinem redigit. Tandem decani omnes statuta die una cum canonicis et examinatis prosynodalibus conveniunt in aulam episcopalem, ubi praemissa missa de Spiritu Sancto ab archipresbytero celebrata, omnes deliberare incipiunt circa illa decreta quae ab episcopo proponuntur» (J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, 50, Graz 1961, cc. 495-496). Queste riunioni prosinodali erano state autorizzate in diverse diocesi della Francia e del Belgio da speciali indulti della Congregazione del concilio (F. CLAEYS BOUUAERT, *De canonica cleri saecularis oboedientia*, Lovanii 1904, p. 86).

(35) Fa notare opportunamente il Congar: «È da deplorare che l'eliminazione di alcuni errori si trascini dietro anche l'eliminazione di quella parte di verità che l'errore poteva contenere nel piano ideologico, e di quei documenti, fatti e testi su cui s'appoggiava la tesi condannata. Questo fatto, per esempio, è sorprendente nella storia delle tesi gallicane e febroniane, della loro sconfitta e della loro esclusione nel corso del secolo XIX» (Y. CONGAR., *Conclusioni*, in AA.VV., *Il concilio e i concili*, Roma 1961, p. 422).

care i decreti dei concili provinciali, per proporre all'approvazione del clero gli esaminatori, per designare i giudici sinodali, per richiamare all'osservanza le prescrizioni stabilite in passato o per promulgare nuove costituzioni sinodali che rafforzassero le antiche norme, offrissero nuovi rimedi ai nuovi mali e provvedessero opportunamente a tutto ciò che riguarda il retto governo della diocesi. Per tutti questi motivi il concilio ordina di osservare gli obblighi e le sanzioni stabilite a Trento sulla celebrazione dei sinodi. Per consentire una più facile osservanza di queste norme si stabilisce che il sinodo diocesano sia convocato ogni tre anni. Il vescovo che è impedito da un legittimo impedimento chieda la dispensa da questo obbligo alla sede apostolica <sup>(36)</sup>.

Interessanti i riferimenti che troviamo nelle note: mentre si richiamano le prescrizioni di un concilio provinciale di Antiochia del IV secolo, delle decretali, del concilio Lateranense IV, del concilio di Trento e di alcune costituzioni di Benedetto XIV, non si fa cenno ai concili di Costanza e di Basilea, onde evitare anche il solo ricordo delle istanze conciliariste <sup>(37)</sup>. In definitiva la commissione, ponendosi sulla stessa linea seguita dal concilio di Trento e dalla curia romana, dimostra l'ingenua speranza che sia sufficiente per rilanciare la prassi sinodale nella Chiesa, rinnovare le antiche prescrizioni, con la sola variante di spostare da uno a tre anni l'obbligo della convocazione del sinodo.

Nella discussione in aula, iniziata il 14 gennaio del 1870, non mancano gli interventi critici dei padri che per proporre una riforma della normativa si richiamano ad una diversa visione teologica e alle mutate condizioni sociali.

Per le istanze di natura teologica sono particolarmente interessanti gli interventi del vescovo di Orléans Felice Dupanloup e del croato Giuseppe

(36) «Veteri pariter sacrorum canonum sanctione sapienter provisum est, ut episcopi in sua quisque dioecesi synodum indicant, ... examinatores approbandos proponere, et iudices synodales iuxta ecclesiasticas regulas designare. Expedit insuper eorum quae alias sancita fuerint quandoque executionem urgere, novas item constitutiones edere, quibus antiquae leges communicantur, novisque obortis malis nova remedia praescribantur, ac denique ea omnia, quae ad rectius dioecesis regimen pertinent, opportune providere. Quapropter, sacro approbante concilio, canonicas sanctiones, ac nominatim concilii Tridentini decretum de huiusmodi coetibus celebrandis fideliter ab omnibus servari praecipimus. Quo tamen commodius huic obligationi satisfieri possit, quolibet saltem triennio dioecesanam synodum habendam statuimus. Si vero legitimum impedimentum forsitan obstitit, ab Apostolica sede congrua provisio postuletur» (I.D. MANSI, *op. cit.*, c. 345).

(37) «Omnibus persuasum esse non dubitamus "nihil (verba sunt sanctae memoriae Alexandri VII [...]) frequenti animarum recognitione synodorum celebratione populorum salutem ac veteri disciplinae constituendae accomodatiusque, quo intermisso magna in moribus continuo ad omnem improbitatem ac peccandi licentiam facta est immutatio" [...]. Excusationes quae vulgo in medium proferuntur perbelle describit dissolvitque Benedictus XIV...» (ivi.). Leggiamo a proposito degli schemi preparati dalla commissione disciplinare: «Nel pensiero di molti questo adattamento del diritto canonico alle nuove circostanze del secolo XIX era stato considerato come il compito principale del concilio. Ventotto schemi o progetti erano stati preparati a questo scopo dalla commissione disciplinare, limitandosi nella maggior parte dei casi a delle "piccole riforme" senza grande apertura e senza immaginazione pastorale alla ricerca di formule veramente nuove» (H. JEDIN, *Storia della Chiesa*, VIII/2, Milano 1975, p. 481).

Strossmayer, sensibile alle istanze dei popoli orientali, due elementi di spicco della minoranza conciliare <sup>(38)</sup>.

Il vescovo di Orléans prende lo spunto dallo schema sui concili provinciali e i sinodi diocesani, per fare un confronto fra l'antica struttura di governo della Chiesa fondata sull'autorità dei vescovi e dei concili e la struttura centralizzata che fa capo alle congregazioni romane: nelle assemblee sinodali le forze delle Chiese si manifestano in modo vivo e si rinnovano liberamente fin al punto da far credere che non è mai esistito nella Chiesa nulla di più santo e di più aderente alla tradizione che mantenere viva la prassi conciliare, e che non c'è fonte più ricca da cui far scaturire il vigore e la dignità della disciplina ecclesiastica. Non fanno parte di queste assemblee uomini formati solamente sui libri della scuola e sulle carte di curia, ma vescovi ricchi di esperienza pastorale con i loro collaboratori scelti fra i sacerdoti più preparati.

L'istituto sinodale non può essere sostituito nella Chiesa dalle congregazioni romane. Pur riconoscendo sia la preparazione e l'autorità dei cardinali e dei teologi di curia, sia la forza obbligatoria e l'utilità delle risposte emanate dalle congregazioni, bisogna lamentare che non sempre viene rispettato l'ordine gerarchico; può succedere infatti che la vita ecclesiale venga governata non più dai vescovi ma da semplici sacerdoti impiegati di curia. È opportuno, pertanto, rimuovere le cause che hanno determinato la crisi dei concili provinciali. Fra tante ne ricorda una: la pretesa della Congregazione di rivederne gli statuti e di rinviarli alle diocesi a distanza di anni, quando ormai la situazione è cambiata e certi provvedimenti hanno perduto il loro significato <sup>(39)</sup>.

Anche il vescovo di Bosnia e Sirmio prende lo spunto dallo schema per auspicare il ripristino della prassi sinodale: come le acque stagnanti si corrompono così nella Chiesa il venir meno dei concili provinciali e dei sinodi diocesani ha determinato immobilismo e corruzione. Bisognerebbe anche ripristinare la regolare celebrazione dei concili universali secondo la prescrizione del concilio di Costanza; in tal modo il supremo responsabile del governo della Chiesa potrebbe contare non tanto sulla collaborazione di congregazioni istituite dall'uomo ma sull'aiuto di una istituzione di diritto divino <sup>(40)</sup>.

(38) Per il clima creatosi al Vaticano I, i gruppi e le posizioni dei diversi padri vedi: A. FLICHE-V. MARTIN, *op. cit.*, XXI/2, pp. 477-549; H. JEDIN, *op. ult. cit.*, pp. 474-490. Utili le osservazioni sugli interventi dei padri che raccoglie nel suo diario uno degli stenografi: L. DEHON, *Diario del concilio Vaticano I* (a cura di V. Carbone), Typografia Polyglotta Vaticana 1962.

(39) «His in conventibus antistitem Christi vivide omnes ecclesiarum vires sese explicant, libere renovantur roboranturque; adeo ut conciliari hac vita vivere nihil unquam sanctius antiquiusque habuerit ecclesia; nec alio uberiori fonte manavit priscae disciplinae vigor atque decus [...]. Quae cum ita se habeant, quid conciliis synodisque utilius atque efficacius esse potest, undeque plura in ecclesiam profluant redundantque bona? Quibus quidem supplere nequaquam possunt vel ipsae congregationes romanae, quantacumque scientia polleant, doctique cardinales theologique qui istis congregationibus deputantur [...]. Hoc modo, pace omnium dixerim, servatur hierarchicus ordo nec a simplici, ut ita dicam, presbytero insciis episcopis dirigatur, quod non modicam perturbationem dioecesis afferre posset nec semel attulit» (I.D. MANSI, *op. cit.*, cc. 434-435).

(40) «Notum est quod hoc concilium [Constantiense], inquam, legem periodicitatis tulit quoad concilia oecumenica ita ut decennium observetur [...]. Cuperem itaque ut in hoc con-

Negli altri interventi si evidenziano le carenze della normativa proposta per ripristinare le celebrazioni dei sinodi diocesani: non si è fatto nulla per evitare l'eccessivo formalismo previsto dall'*ordo ad synodum* <sup>(41)</sup>, per stabilire con chiarezza quali categorie di sacerdoti sono obbligati a parteciparvi <sup>(42)</sup>, per introdurre il principio della rappresentanza ed evitare assemblee sinodali sovraffollate <sup>(43)</sup>, per adattare le norme alle diverse situazioni esistenti nelle Chiese <sup>(44)</sup>. Inoltre i vescovi belgi manifestano il timore che con le norme previste dallo schema si voglia interrompere la prassi vigente nelle loro Chiese della celebrazione dei sinodi nella forma più semplice <sup>(45)</sup>. Qualcuno auspica che la prassi del Belgio possa essere estesa a tutta la Chiesa <sup>(46)</sup>. La maggior parte dei vescovi suggerisce infine di spostare a cinque anni l'obbligo per la convocazione del sinodo diocesano <sup>(47)</sup>.

Considerati i numerosi interventi nella discussione, era lecito attendersi che la commissione rielaborasse lo schema in modo da accogliere i suggerimenti più validi sui quali si era avuta una maggiore convergenza di opinioni. Si deve constatare invece che la revisione riguarda prevalentemente la forma dello schema <sup>(48)</sup>. Indicativa dello spirito che animava la maggioranza del concilio la modifica sostanziale introdotta sulla natura giuridica del voto dell'assemblea: si ricorda a chi fa parte dell'assemblea sinodale che solo il vescovo è giudice e legislatore; sebbene egli chieda il parere dei presenti non è obbligato a seguirlo; deve considerarsi riprovata

cilio etiam hac de re sermo sit, ut si non concilii Constantiensis decretum renovetur, ad minus Pii V mens, quae ea erat ut singulis 20 annis concilia celebrentur in effectum habeat. Nam convictus sum hoc naturae ecclesiae catholicae convenire, ut venerandum ecclesiae caput non tantum summi momenti institutionibus et congregationibus humani iuris, sed quodammodo perpetua etiam quadam institutione divini iuris circumdatur ita ut ecclesia in regimine et legislatione sua pro natura sua revera catholica et revera universalis sit» (ivi, c. 483).

(41) «Quare synodorum provincialium et dioecesanarum usus tantopere in oblivionem in intermissionem devenit? Quare? Quia illa forma, illa methodus, quae hucusque celebrandis istis synodis erat praescripta, difficultatum est plena, solemnitas et formarum est plena, quae absterrent episcopos et clerum a celebrandis synodis» Arcivescovo di Colonia, P. Melchers (ivi, c. 408).

(42) Patriarca di Alessandria, P. Ballerini (ivi, c. 365).

(43) Arcivescovo di Strigonia, G. Simor (ivi, cc. 370-371).

(44) Arcivescovo peruviano, I. Moreyra di Ayacucho (ivi, c. 464).

(45) Arcivescovo di Malines, P. Dreux-Brézé (ivi, c. 445) e vescovo di Bruges, J. Faiet (ivi, cc. 495-496).

(46) Vescovo di Graz, B. Zwerger (ivi, c. 501).

(47) Vescovi: F. Gandolfi di Tarquinia (ivi, c. 413), L. Parlatore di S. Marco e Bisignano (ivi, c. 416), I. Ormachea di Tulacingo (ivi, c. 453), F. Zunnui Casola di Ales e Terralba (ivi, c. 472), I. B. Zwerger di Graz (ivi, c. 500). Quest'ultimo propone anche una periodicità di dieci anni.

(48) «Sapienter pariter sacrorum canonum disciplina provisum est, ut episcopi in sua quique dioecesi synodum indicant, tum ad decreta concilii provincialis publicanda, aliaque peragenda negotia, quae iuxta ecclesiasticas regulas non nisi in ipsa synodo expleri debent, tum ad dioecesis necessitates provide relevandas, sive legibus quae alias sancitae fuerunt ad plenam observantiam revocatis, sive novis editis constitutionibus. Hanc itaque saluberrimam disciplinam ab omnibus episcopis accurate servari cupientes, dioecesanam synodum quolibet saltem triennio habendam statuimus, atque ad apostolicam sedem pro congrua provisione recurrendum, si gravis alicubi causa obstiterit, quominus legitimo tempore aut modo celebrari possit...» (I.D. MANSI, op. cit., 53, c. 727).

l'opinione di coloro che osano proporre la concessione del voto deliberativo ad altri all'infuori del vescovo <sup>(49)</sup>.

### 3. Il codice di diritto canonico del 1917

Alcune delle richieste fatte dai padri del concilio Vaticano I furono rinnovate dai vescovi nella consultazione previa ai lavori della codificazione <sup>(50)</sup>; la loro accoglienza determinò le innovazioni nella normativa sui sinodi diocesani contenuta nel codice del 1917. Per la prima volta nella storia della Chiesa si ha l'intervento del supremo legislatore per configurare unitariamente il sinodo diocesano e sottrarlo alla regolamentazione del diritto particolare e consuetudinario.

Non sono da trascurare le innovazioni tecniche introdotte dal codice: la convocazione del sinodo acquista una periodicità decennale (c. 356); sono indicate con chiarezza le persone che hanno l'obbligo di parteciparvi e nello stesso tempo si introduce il principio della rappresentanza (c. 358 § 1); si lascia alla discrezionalità del vescovo di invitare anche altre categorie di presbiteri o i superiori religiosi (c. 358 § 2); si distingue fra la fase preparatoria, in cui è prevista la nomina di commissioni per la formulazione degli schemi da trasmettere ai partecipanti, e la celebrazione vera e propria (c. 360); si prevede la libera discussione nelle assemblee della fase preparatoria (c. 361); si afferma il principio che solo il vescovo è il legislatore ed a lui compete firmare le costituzioni che entreranno subito in vigore, mentre agli altri spetta solamente il voto consultivo (c. 362) <sup>(51)</sup>.

Non cambia tuttavia la linea di fondo già seguita dal concilio di Trento e dalla curia romana nei secoli precedenti: il sinodo diocesano è considerato più come uno strumento tecnico, che come una manifestazione della fondamentale sinodalità della Chiesa. Pertanto se dal punto di vista della sua configurazione giuridica si raggiunge una certa perfezione formale, non si riesce ad arrestare il suo progressivo declino. Ma poiché le

(49) «Monitos autem volumus omnes ecclesiasticos viros qui synodo intersunt, solum episcopum in ea esse iudicem et legislatorem, et quamvis adstantium consilium exposcat, ad illud tamen sequendum minime teneri, doctrinam vero quae aliis praeter episcopum decisivum suffragium attribueretur, a praedecessoribus nostris, a Nobis ipsis iamdiu reprobata fuisse» (ivi).

(50) La stragrande maggioranza delle proposte fatte dai vescovi alla commissione incaricata di preparare il primo codice di diritto canonico chiedeva di semplificare la forma e i riti stabiliti per la celebrazione del sinodo, di dare una forma giuridica alle riunioni annuali del clero e considerarle come un quasi sinodo, di adattare la normativa alle condizioni dei tempi, di introdurre il principio della rappresentanza per evitare la convocazione di tutto il clero, di stabilire una diversa periodicità nell'obbligo di convocare il sinodo (alcuni non danno suggerimenti precisi, altri propongono la scadenza di tre, cinque o dieci anni) (B. KLUMPER, *Codex iuris canonici. Postulata episcoporum in ordinem digesta*, Romae 1905, pp. 61-64). Il codice accoglierà alcune di queste proposte.

(51) Per un commento alle norme del codice pio-benedettino sul sinodo diocesano vedi in particolare: M. PISTOCCHI, *De synodo dioecessana*, Taurini 1922; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis iuris canonici. Liber II. De Personis*, 1921<sup>2</sup>, pp. 381-391; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum. II. De Personis*, Romae 1923, pp. 657-669; AA.VV., *Traité de droit canonique* (sous la direction de R. Naz), I, Paris 1954, pp. 459-462; AA.VV., *Comentarios al código de derecho canónico*, I, Madrid 1953, pp. 677-680.

funzioni tradizionalmente assegnate al sinodo venivano ormai svolte dal vescovo o da altri organismi, l'unica via da percorrere per rivitalizzare questo istituto era quella di considerarlo un momento di comunione e di partecipazione nello studio dei problemi diocesani e nella scelta dei mezzi ritenuti più idonei per risolverli, lasciandogli allo stesso tempo una certa flessibilità per consentirgli di adeguarsi alle diverse situazioni delle Chiese.

In realtà nel panorama dei diversi organismi diocesani il sinodo appariva un istituto inutile e ingombrante, perché non si riusciva a cogliere la sua funzione; infatti se il vescovo era libero di formulare e di promulgare le leggi autonomamente senza l'apporto delle diverse componenti la comunità ecclesiale, se le norme da lui promulgate al di fuori del sinodo avevano la stessa forza giuridica delle costituzioni sinodali <sup>(52)</sup>, se non si stabiliva il ruolo esercitato dai presbiteri e dagli altri fedeli nella vita e nel governo della Chiesa, la convocazione del sinodo poteva essere giustificata solamente in forza della positiva prescrizione della legge.

### III — I LIMITI DEL VOTO CONSULTIVO SONO SUPERABILI IN UNA NORMATIVA ATTENTA ALLA ECCLESIOLOGIA DI COMUNIONE

#### 1. *Il sinodo diocesano nel Vaticano II e nella normativa postconciliare*

La diversa configurazione che assume il sinodo diocesano nel nuovo codice di diritto canonico non deriva tanto dalla maggiore perfezione formale delle norme che lo disciplinano, quanto dalla diversa concezione ecclesiologicala ad esse sottesa.

Il Vaticano II invertendo la linea di tendenza prevalsa nel concilio di Trento, non si mostra preoccupato di affermare e formalizzare solamente il ruolo esercitato dall'autorità. La riscoperta della comunità come soggetto integrale dell'azione liturgica fatta dalla *Sacrosanctum Concilium* <sup>(53)</sup>, porta nella *Lumen Gentium* alla valorizzazione delle categorie bibliche:

(52) Solo dopo la promulgazione del codice del 1917 si ha la piena equiparazione delle costituzioni sinodali con le norme promulgate dal vescovo fuori dal sinodo. In passato l'opinione comune era contraria a questa equiparazione. Le leggi promulgate dal vescovo fuori dal sinodo venivano configurate come «precetti del superiore», la cui forza vincolante veniva meno con il cessare dell'autorità di chi le aveva promulgate. Al contrario le costituzioni sinodali dovevano essere considerate leggi diocesane perpetue, che rimanevano in vigore anche dopo la morte o il trasferimento del vescovo che le aveva sottoscritte. Lo stesso Benedetto XIV riconosce la fondatezza di questa distinzione, pur assumendo una posizione intermedia fra le opinioni contrapposte dei canonisti: «Episcopi statutis, etiam extra synodum, audit tamen consilio capituli, factis et promulgatis, eandem attribuunt perpetuitatem, quam omnes concedunt synodalibus constitutionibus» (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, XIII/5, n. 1, p. 488). In tal modo, anche se solo formalmente, rimane salvo il principio che riconosce la necessità di un apporto della comunità diocesana alla formulazione e alla promulgazione di una legge vera propria. Per questo problema vedi anche: D. BOUX, *op. cit.*, pp. 396-398; M. RIZZI, *op. cit.*, pp. 314-315.

(53) Y. CONGAR, *L'«Ecclesia» ou communauté chrétienne, sujet intégral de l'action liturgique*, in AA.VV., *La liturgie après Vatican II. Bilans, études, prospective*, Paris 1967, pp. 241-282.

«popolo di Dio», «corpo di Cristo», *communio* <sup>(54)</sup> e a riaffermare il fondamentale rapporto esistente fra parola di Dio, tradizione e comunità nella *Dei Verbum* <sup>(55)</sup>.

Dal punto di vista del diritto costituzionale canonico è configurata la categoria fondamentale del *christifidelis* con diritti e doveri originari derivanti dal battesimo e dalla condizione di membro del popolo di Dio ed è recepito il principio della uguaglianza sostanziale e della diversità funzionale dei fedeli cristiani <sup>(56)</sup>.

Anche se il Vaticano II non ci dà una nuova nozione del sinodo diocesano, sono sufficienti le premesse ecclesiologiche stabilite dai documenti conciliari per segnare una svolta significativa nella configurazione teologica e giuridica di questo istituto <sup>(57)</sup>; questa svolta si realizzerà negli anni successivi con il contributo di diversi organismi ecclesiali.

Un primo intervento innovativo si ha nel rescritto inviato dalla Congregazione dei vescovi all'arcivescovo di Vienna nel 1968. Il card. König, avendo deciso di convocare il sinodo diocesano, chiedeva che delle commissioni preparatorie e dell'assemblea potessero far parte anche i laici, scelti secondo opportuni criteri che egli stesso indica nella richiesta. La Congregazione dei vescovi accoglie la domanda, ma pone precise condizioni che evidenziano il persistere di una certa diffidenza: a) venga consultata la conferenza episcopale austriaca per assicurare una prassi unitaria; b) il numero dei presbiteri abbia la maggioranza assoluta tanto nelle commissioni che nelle sedute plenarie; c) i laici siano irreprensibili e mostrino una buona esperienza nella vita parrocchiale e nelle varie organizzazioni cattoliche; d) siano assicurate al clero domande specifiche e si ricordi la norma stabilita dal c. 362 del codice di diritto canonico, che indica nel vescovo l'unico legislatore e riconosce agli altri solo il voto consultivo; infine il sinodo deve occuparsi solamente delle necessità della diocesi <sup>(58)</sup>.

(54) AA.VV., *La Chiesa del Vaticano II*, (a cura di G. Baraúna), Firenze 1966; P.C. BORI, *Koinonia. L'idea della comunione nell'ecclesiologia recente e nel Nuovo Testamento*, Brescia 1972; AA.VV., *L'ecclesiologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive*, (a cura di G. Alberigo), Bologna 1981.

(55) AA.VV., *La costituzione dogmatica sulla divina rivelazione*, Torino 1966; E. BIANCHI, *La centralità della parola di Dio*, in AA.VV., *Il Vaticano II e la Chiesa*, (a cura di G. Alberigo e J.P. Jossua), Brescia 1985, pp. 159-187.

(56) E. HAMEL, *Aequalitas fundamentalis omnium christifidelium in Ecclesia secundum concilium Vaticanum II*, in *Periodica*, 56 (1967), pp. 246-266; P.J. VILADRICH, *La distinzione essenziale: sacerdozio comune - sacerdozio ministeriale e i principi di uguaglianza e diversità nel diritto costituzionale canonico moderno*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 83 (1972), pp. 119-157; *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*. Atti del IV congresso internazionale di diritto canonico. Fribourg (Suisse) 6-11 ott. 1980, Milano 1981.

(57) Il Vaticano II solo nel decreto *Christus Dominus*, (36/680, EV/1, p. 374) fa cenno ai sinodi diocesani: «Exoptat haec sancta oecumenica synodus ut veneranda synodorum et conciliorum instituta novo vigeant robore, quo aptius et efficacius fidei incremento disciplinaeque conservationi in variis Ecclesiis, pro temporum adiunctis provideatur». Tuttavia il motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (III, 20/909, EV/2, pp. 768-769) affronta il problema del sinodo diocesano nelle norme di applicazione del decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad Gentes*: «Consilium pastorale rite constituatur; cuius est [...] suam operam prestare in praeparanda synodo diocesana et curare executionem statutorum synodi».

(58) X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post codicem iuris canonici editae*, III, Roma 1972, n. 3660, cc. 5380-5381. Per lo studio del sinodo diocesano nella nuova configurazione assunta dopo il Vaticano II, vedi: I FÜRER, *De synodo diocesana*, in *Periodica*, 62 (1973), pp. 117-131; Id., *De synodis diocesanis in Helvetia*, (ivi, pp. 143-148); H. KRÄTZL, *De synodo dioe-*

Sarà il direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, pubblicato nel 1973 <sup>(59)</sup>, a dare al sinodo diocesano la definitiva configurazione che il nuovo codice di diritto canonico si limiterà a tradurre in norme giuridiche. Il sinodo non è più concepito come assemblea di presbiteri, ma viene descritto come assemblea di tutte le componenti la comunità ecclesiale: è l'assemblea nella quale il vescovo, servendosi dell'opera di esperti in teologia, pastorale e diritto, e utilizzando i consigli delle varie componenti la comunità diocesana, esercita in modo solenne l'ufficio e il ministero di pascere il gregge affidatogli, adattando le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi, indicando i metodi da adottare nel lavoro apostolico diocesano, sciogliendo le difficoltà inerenti all'apostolato e al governo, stimolando opere ed iniziative a carattere generale, correggendo, se mai serpeggiassero, gli errori circa la fede e la morale <sup>(60)</sup>.

Poiché si tratta di un documento di natura pastorale, la Congregazione dei vescovi non ha la preoccupazione di limitarsi al rigoroso linguaggio giuridico dei canoni; servendosi di un linguaggio discorsivo riesce a delineare un'immagine chiara ed equilibrata del sinodo diocesano nei suoi tratti fondamentali: il coinvolgimento di tutta la comunità diocesana sia a livello di informazione e di preghiera sia sul piano operativo delle commissioni e dell'assemblea, l'accurata preparazione del sinodo, la formulazione degli schemi che il vescovo esaminerà assieme al consiglio presbiterale, e se crede anche assieme al consiglio pastorale, prima di deciderne la presentazione all'assemblea sinodale, la possibilità per tutti i membri di partecipare al dibattito e di manifestare la propria opinione nei limiti previsti da un regolamento stabilito in precedenza. Sul tema del rapporto «autorità-sudditi» il documento scrive: le conclusioni del sinodo vengono tratte dal vescovo in base ai contributi offerti dalle commissioni e dalle sessioni dell'assemblea, e da lui redatte in forma legale, avendo egli solo la potestà di dar loro il valore di leggi o decreti <sup>(61)</sup>.

*cesana Vindobonensi ab a. 1969 usque ad a. 1971 celebrata*, (ivi, pp. 149-157); B. DASSA, *De pastoralis visitatione ac synodo dioecesis Brixienensis*, in *Periodica*, 70 (1981), pp. 105-118. Per l'elenco dei principali sinodi convocati negli anni del post-concilio vedi: G.B. VARNIER, *Il sinodo diocesano nella nuova normativa canonica*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele* (a cura di G. Barberini), Perugia 1984, pp. 613-626: 621. Non apportò alcuna novità di rilievo il sinodo romano celebrato da Giovanni XXIII nel gennaio del 1960, che si prefiggeva lo scopo di rinviare la vita religiosa e di costituire una traccia per la preparazione del concilio.

(59) EV/4, pp. 1226-1487.

(60) «Synodus dioecesis, quam convocat et moderatur Episcopus et ad quam clerici, religiosi et laici ad normam iuris convocantur, est congregatio in qua Episcopus, auxilio usus peritorum scientiae theologiae, pastoralis ac iuridicae, atque consiliis fruens diversorum coetuum communitatis dioecesis, sollempni modo fungitur officio ac ministerio pacendi gregem sibi commissum, leges et normas universalis Ecclesiae adiunctis localibus aptando, vias ac rationes laboris apostolici in dioecesi indicando, apostolatus et regiminis difficultates solvendo, opera et incepta generalia instimulando, errores in doctrina et moribus, si qui serpent, corrigendo» (EV, IV/2206, pp. 1406-1407). Per l'analisi del sinodo diocesano in questo documento vedi D. MOGAVERO, *Il sinodo diocesano*, in AA.VV., *Chiesa particolare e strutture di comunione*, Bologna 1985, pp. 53-70.

(61) «Synodi conclusiones et conlatis commissionum et coetus sessionum sententiis ab Episcopo deducuntur et ad legis formam rediguntur, cum ipse solus eis legum vel decretorum vim tribuere valeat» (EV, IV/2210, pp. 1410-1411).

Come si può notare uno dei problemi più difficili, che per secoli aveva condizionato la vita di questo istituto, viene risolto al di là del rigido schema giuridico «voto consultivo - voto deliberativo» e nel rispetto dei limiti invalicabili stabiliti dalla natura della Chiesa. In altre parole: il documento riesce a trovare una soluzione valida per i due problemi fondamentali che bisognava risolvere preliminarmente per una corretta configurazione giuridica del sinodo: il ruolo esercitato dal vescovo e quello svolto dagli altri membri dell'assemblea: evitando di porre il vescovo sullo stesso piano degli altri fedeli, non cade nell'equivoco di modellare il sinodo sulla figura del parlamento di una moderna democrazia<sup>(62)</sup>, ma affermando nello stesso tempo la specificità del ministero del vescovo non svaluta i carismi degli altri membri e cerca nella *communio* la soluzione degli annosi problemi che avevano determinato innumerevoli ricorsi e discussioni. Ma è stato possibile giungere a questa soluzione perché si parte dalla ecclesiologia di comunione del Vaticano II<sup>(63)</sup>.

## 2. Il sinodo diocesano nel nuovo codice di diritto canonico

Il direttorio per il ministero pastorale dei vescovi affrontava il tema del sinodo con uno stile pastorale; era necessario tradurre le sue indicazioni in adeguati schemi giuridici. La commissione di riforma si rese conto

(62) Sulla possibilità di adoperare per la Chiesa lo schema giuridico della democrazia vedi: J. RATZINGER-H. MAIER, *Democrazia nella Chiesa? Possibilità, limiti, pericoli*, Roma 1971; il numero di *Concilium*, 7 (1971) 3, che svolge il tema: Democratizzazione nella Chiesa.

(63) La categoria teologica della *communio* è la più idonea per fondare e spiegare l'istanza della corresponsabilità derivante dall'uguaglianza dei fedeli e il ruolo specifico dell'autorità. Occorre tuttavia saper distinguere la realtà teologica della *communio* dalle sue manifestazioni e concretizzazioni storiche che si hanno a vari livelli nella Chiesa e far attenzione ai diversi significati di una terminologia adoperata a volte con una certa approssimazione. Per quanto i termini: *communio*, «collegialità», «sinodalità» abbiano una matrice comune, non possono essere considerati sinonimi. Fa notare giustamente la relazione finale del sinodo straordinario dei vescovi del 1985: «Che cosa significa la complessa parola «comunione»? Si tratta fondamentalmente della comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questa comunione si ha nella parola di Dio e nei sacramenti [...]. Pertanto l'ecclesiologia di comunione non può essere ridotta a pure questioni organizzative o a problemi che riguardino semplicemente i poteri. Tuttavia l'ecclesiologia di comunione è anche fondamento per l'ordine nella Chiesa e soprattutto per una corretta relazione tra unità e pluriformità nella Chiesa [...]. L'ecclesiologia di comunione offre il fondamento sacramentale della collegialità. Per questo la teologia della collegialità è molto più estesa del suo semplice aspetto giuridico. Lo spirito collegiale è più ampio della collegialità effettiva intesa in modo esclusivamente giuridico. Lo spirito collegiale è l'anima della collaborazione tra i vescovi in campo regionale, nazionale ed internazionale». (*Il Regno - doc.*, 31 (1986) 1, pp. 24-25). Il termine «sinodalità», che storicamente fa riferimento all'istituto del sinodo, ha un significato meno rigoroso e indica la corresponsabilità e il comune impegno dei diversi membri della Chiesa nell'attuare la missione affidata da Cristo, a partire dal proprio specifico carisma. Pertanto è possibile parlare di «sinodalità», ma non di «collegialità» per indicare il vincolo che unisce i membri del sinodo diocesano (B. BOTTE, *La collegialità nel Nuovo Testamento e nei padri apostolici*, in AA.VV., *Il concilio e i concili*, cit., pp. 21-42; T. JIMÉNEZ URRESTI, *Ontologia della comunione e strutture collegiali nella Chiesa*, in *Concilium*, 1 (1965) 4, pp. 127-138; E. CORECCO, voce *Sinodalità*, in *Nuovo Dizionario di Teologia* (a cura di G. Barbaglio e S. Dianich), Roma 1977, pp. 1446-1495).

che difficilmente questo istituto avrebbe potuto essere regolamentato seguendo le indicazioni contenute nel codice pio-benedettino. La situazione nella Chiesa era cambiata: al progressivo accentramento verificatosi negli ultimi secoli era subentrata la volontà di lasciare alle Chiese locali un ambito di autonomia. Il sinodo diocesano non diventava solamente il luogo in cui il vescovo faceva conoscere le leggi universali e provinciali o promulgava le leggi diocesane da lui formulate autonomamente; esso ritornava ad essere un tempo forte di studio e di verifica per l'esame collegiale dei problemi diocesani e per la formulazione degli indirizzi pastorali e delle norme necessarie alla vita della diocesi.

Tuttavia, considerato l'oggetto molto più ampio di queste leggi, la complessa procedura prevista per lo studio dei problemi e il coinvolgimento di tutta la comunità diocesana, la celebrazione del sinodo non poteva essere considerata un avvenimento da programmare a scadenza fissa e da esaurire nell'arco di pochi giorni. Negli schemi legislativi che si sono succeduti dal 1977 al 1982 le norme vengono sempre più semplificate per evitare un inutile formalismo e per lasciare ai vescovi un margine di autonomia <sup>(64)</sup>.

Il codice nel canone introduttivo (c. 460), dopo aver dato la nozione del sinodo diocesano, indica i fini per i quali è convocato: prestare aiuto al vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità <sup>(65)</sup>. Non è più stabilita la periodicità della convocazione; il sinodo sarà celebrato quando a giudizio del vescovo diocesano, sentito il parere del consiglio presbiterale, le circostanze lo suggeriranno (c. 461 § 1) <sup>(66)</sup>. Si evita di determinare con rigidità le fasi della preparazione <sup>(67)</sup>. In linea di massima ci si limita a stabilire alcuni principi generali sulle questioni più importanti: la convo-

(64) Nello schema *De Populo Dei* del 1977 il sinodo diocesano era trattato ai cc. 270-280; nello schema del 1980 ai cc. 389-394; nello schema del 1982 ai cc. 460-468, che saranno riportati con gli stessi numeri e contenuti nel codice.

(65) La nuova configurazione del sinodo diocesano consente di stabilire un giusto equilibrio fra le diverse funzioni svolte tradizionalmente da questo istituto giuridico e quelle previste dalle norme post-conciliari e dal codice. La funzione legislativa, anche se non può essere assolutizzata, mantiene una notevole rilevanza, se si tiene conto degli spazi lasciati dal nuovo codice alla normativa diocesana. L'elenco dei canoni che rinviano alla legislazione diocesana si trova in J. BEYER, *Dal concilio al codice*, Bologna 1984, p. 135, nota 5. Per la configurazione che assume il sinodo diocesano nel nuovo codice di diritto canonico, oltre i commentari, vedi in particolare: F. COCCOPALMERIO, *Il sinodo diocesano (can. 460-468)*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, cit., pp. 407-416; D. MOGAVERO, *op. cit.*; G.B. VARNIER, *op. cit.*

(66) Nello schema del 1977 (c. 271) si stabiliva come regola una periodicità decennale, ma veniva lasciato al giudizio del vescovo di differire la convocazione del sinodo non oltre i venti anni. Questi limiti rimasero invariati nello schema del 1980 (c. 380), nonostante i rilievi di alcuni organi consultivi: *Communicationes*, 12 (1980), p. 315. Dopo la plenaria del 1981 si preferì non dare una precisa indicazione sulla periodicità della convocazione: «Om-nibus perpensis animadversionibus, placet ut tempus non determinetur pro celebratione synodi; utique decisio pertineat ad episcopum dioecesanum, audito consilio presbyterali...»: *Communicationes*, 14 (1982), p. 210.

(67) Nello schema del 1977 (c. 275) e del 1980 (c. 384) era prevista una norma per disciplinare la fase preparatoria del sinodo. Dopo la plenaria del 1981 il canone fu soppresso con questa motivazione: «Duabus animadversionibus perpensis, expedire videtur ut episcopus liber maneat quoad modum praeparandi synodum, quapropter canon supprimitur» (*ivi*, p. 211).

cazione e la presidenza dell'assemblea sinodale (c. 462), la distinzione fra i membri dell'assemblea e gli osservatori con i criteri di rappresentanza delle diverse categorie del popolo di Dio (c. 463), il divieto del ricorso alla procura per i membri impediti da un legittimo impedimento (c. 464), l'affermazione del principio della libera discussione nelle assemblee sinodali (c. 465) e del ruolo specifico di legislatore che il vescovo mantiene nel sinodo (c. 466), la comunicazione delle costituzioni sinodali al metropolita e alla conferenza episcopale (c. 467) <sup>(68)</sup>, la determinazione dei casi in cui il sinodo può essere sospeso, sciolto o si interrompe (c. 468). Non si fa più menzione di pene da comminare agli assenti ingiustificati.

### 3. Una diversa interpretazione del voto consultivo

La norma che riconosce il ruolo specifico del vescovo nell'assemblea sinodale, se da una parte giustifica il ricorso allo schema giuridico del voto consultivo e del voto deliberativo, dall'altra ripropone il difficile problema che era stato al centro di tante discussioni e polemiche nei secoli precedenti.

È nota l'acuta analisi fatta da Eugenio Corecco in diversi interventi sull'argomento, e la sua proposta di rinunciare all'uso di questo schema non del tutto esente da equivoci <sup>(69)</sup>. Secondo la sua opinione «l'istituto del voto "deliberativo", sia quello del voto "consultivo" (così come esistono nella tradizione giuridica occidentale), sono in gran parte inadeguati per cogliere, nel suo significato profondo, la realtà e la dinamica della decisione ecclesiale. Possono perciò essere applicati solo analogicamente all'ambito ecclesiale. Il voto "deliberativo", dal punto di vista della fede, propriamente non delibera ma constata: quello "consultivo", a sua volta, esprime molto di più di un semplice consiglio, perché spinge e costringe il vescovo a maturare il suo giudizio all'interno della comunione ecclesiale. Data l'ambiguità dei termini "deliberativo" e "consultivo" si potrebbe rinunciare ad usarli, e risolvere semplicemente il problema affermando che l'adesione [...] del vescovo è necessaria perché una decisione diventi l'espressione del [sinodo diocesano]» <sup>(70)</sup>.

La commissione di riforma del codice di diritto canonico non riuscì ad evitare che si riproponessero i contrapposti schieramenti fra i sostenitori di un voto deliberativo da concedere a tutti i membri dell'assemblea sino-

(68) Nello schema del 1977 (c. 279) e del 1980 (c. 387) era prevista anche la comunicazione delle costituzioni alla sede apostolica. Dopo la plenaria del 1981 questa norma fu soppressa con la seguente motivazione: «Cum nimiam centralisationem secumferret obligatio transmittendi omnes textus synodi ad sanctam sedem et haec praeterea obligatio in CIC a. 1917 non imponatur, textus sic emendandus censetur...» (ivi, p. 212).

(69) E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?* in *Strumento internazionale per un lavoro teologico: communio*, 1 (1972) 1, pp. 32-44; Id., *Partecipazione e democrazia nella Chiesa*, in *Orientamenti pastorali*, 5 (1978), pp. 15-26; Id., voce *Sinodalità*, cit., pp. 1466-1495.

(70) E. CORECCO, *Partecipazione e democrazia nella Chiesa*, cit., p. 24.

dale e i difensori del ruolo specifico del vescovo <sup>(71)</sup>. Perciò il nuovo codice a prima vista su questo argomento non sembra apportare innovazioni di rilievo. Infatti il can. 466 continua ad affermare che nel sinodo diocesano l'unico legislatore è il vescovo diocesano, mentre gli altri membri hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali <sup>(72)</sup>.

Ma se questo canone, secondo il principio ermeneutico tradizionale e le indicazioni date da Giovanni Paolo II, è interpretato nel contesto di tutto il codice e con riferimento ai documenti del Vaticano II, è possibile dare un significato diverso al vecchio schema giuridico «voto consultivo - voto deliberativo» <sup>(73)</sup>. I limiti di questo schema possono essere superati con il ricorso agli antichi istituti del consenso e della ricezione, nel particolare significato che essi assumono in una ecclesiologia di comunione.

La nozione di consenso indica l'accettazione di una persona, di una verità, di una proposta riconosciuta valida e conveniente per il bene dell'individuo e della comunità <sup>(74)</sup>. Analogo è il significato del termine «ricezione» <sup>(75)</sup>, che indica il processo di assimilazione con cui una persona o una comunità fa propria una determinazione inizialmente estranea, ma che riconosce conveniente alla propria vita. Questi due istituti danno vita ad un rapporto che si differenzia notevolmente dall'obbedienza, intesa come sottomissione di un suddito al superiore in grado di creare un consenso apparente per il «rispetto dell'autorità»; essi, al contrario, suppongono un rapporto personale pieno, escludono ogni forma di coercizione, prevedono un cammino lungo e faticoso di confronti e di approfondimenti, fatto con spirito di reciproco ascolto.

Interpretare lo schema giuridico «voto consultivo - voto deliberativo»

(71) Nella discussione sui canoni dello schema 1977 un organo consultivo proponeva di attribuire al sinodo diocesano la potestà deliberativa. La commissione respinse questa proposta: *Communicationes*, 12 (1980), p. 318. Nella discussione della plenaria del 1981 il problema del voto deliberativo non fu affrontato a proposito del sinodo ma del consiglio presbiterale. Anche questa volta la commissione respinse decisamente la proposta che prevedeva solamente di lasciare al vescovo la facoltà di concedere in certi casi il voto deliberativo: «Additio non videtur necessaria neque opportuna [...]. Esset praeterea periculosum quod Episcopus indebite renuntiet suae potestati. Votum deliberativum suppressum fuit post consultationem, proponentibus pluribus»: *Communicationes*, 14 (1982), p. 217.

(72) «Unus in synodo dioecessana legislator est Episcopus dioecesanus, alii synodi sodalibus voto tantummodo consultivo gaudentibus...».

(73) Le norme sul sinodo diocesano non possono ignorare i canoni introduttivi del secondo libro (cc. 204-207) e quelli che formulano gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli (cc. 208-223). Secondo le indicazioni date da Giovanni Paolo II nella costituzione *Sacrae disciplinae leges*: «Questo nuovo codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio "canonistico" questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio "canonistico" l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura» (EV, VIII/628, p. 509). Per l'approfondimento di questo argomento vedi: A. LONGHITANO, *Chiesa, diritto e legge nella costituzione apostolica «Sacrae disciplinae leges»*, in AA.VV., *A venti anni dal concilio. Prospettive teologiche e giuridiche*, Palermo 1984, pp. 109-140.

(74) G. ALBERIGO, *Elezione, consenso, ricezione nell'esperienza cristiana*, in *Concilium*, 8 (1972) 7, pp. 17-30; R. SCHNACKENBURG, *La cooperazione della comunità mediante il consenso e l'elezione nel Nuovo Testamento*, *ivi*, pp. 33-46.

(75) Y. CONGAR, *La ricezione come realtà ecclesiologica*, in *Concilium*, 8 (1972) 7, pp. 75-106.

con riferimento al consenso e alla ricezione significa evitare ogni forma di polarizzazione fra due tipi di apporto diversi ma complementari per una scelta comunitaria. È fuor di dubbio che spetta all'autorità prendere l'ultima decisione; ma è anche evidente che tale decisione deve maturare nel dialogo e nel confronto con i sudditi e deve essere da loro recepita perché diventi norma operante per il bene della comunità <sup>(76)</sup>.

Alla determinazione delle scelte e degli indirizzi ritenuti più validi per il bene comune storicamente si è giunti per vie diverse: a) il vescovo formula le sue proposte e chiede all'assemblea di esprimere il suo parere; b) l'assemblea discute assieme al vescovo le varie proposte, alle quali l'autorità conferisce forma e valore giuridico. Nel primo caso, proprio perché l'assemblea non partecipa alla formulazione delle leggi, si rende più difficile la loro ricezione. Nel secondo caso, invece, l'apporto di tutti pone le premesse per un consenso più ampio ed una più facile ricezione.

Nonostante la diversità delle due procedure, per entrambe si pone il problema del significato giuridico che bisogna dare al diverso apporto dell'autorità e dei sudditi nella formulazione e nella promulgazione delle costituzioni sinodali. Lo schema giuridico «voto consultivo - voto deliberativo» mentre evidenzia la funzione specifica esercitata dal vescovo, non esprime con sufficiente chiarezza il contributo dato dagli altri membri dell'assemblea. Se questo schema è interpretato con riferimento agli istituti del consenso e della ricezione, si avrà la possibilità di salvaguardare allo stesso tempo la specificità dell'apporto di tutti. In tal caso il voto consultivo non è sinonimo di atto formale, ma equivale alla manifestazione di un parere che avvia il processo del consenso e della ricezione. Ciò comporta un atteggiamento conseguente da parte di tutti: nessuno può partecipare all'assemblea nella convinzione di avere già la soluzione ottimale da imporre agli altri; tutt'al più ognuno può avere la coscienza di dare un contributo utile alla discussione e alla scelta finale.

Di solito è difficile che su ogni proposta si raggiunga l'unanimità; perciò bisogna far ricorso ad uno degli strumenti giuridici previsti dalle norme canoniche per una scelta operativa. Gli strumenti di uso più comune sono: l'accertamento della maggioranza mediante le votazioni e lo schema «voto consultivo - voto deliberativo». Mentre il primo ha lo scopo di quantificare l'adesione dei membri dell'assemblea ad una proposta, il secondo si prefigge di evidenziare il diverso apporto dato dall'autorità e dai sudditi in vista della decisione finale. È necessario tener presente che il ricorso a questi due schemi giuridici non può essere considerato l'ultimo atto di quel processo vitale che porta la comunità a far propria una decisione; al contrario dobbiamo considerarlo solamente una tappa intermedia in vista del consenso e della ricezione.

Dopo le votazioni il superiore dispone già del parere necessario per prendere una decisione. Non è escluso che egli, assumendosi le sue responsabilità dinanzi a Dio, possa decidere in contrasto con il consiglio ricevuto

(76) Si ricordi il classico detto di Graziano: «Leges instituuntur cum promulgantur, firmanur cum moribus utentium approbantur» (c. 3, D. IV, F, c. 6). Su questo tema vedi: L. DE LUCA, *L'accettazione popolare della legge canonica nel pensiero di Graziano e dei suoi interpreti*, in *Studia Gratiana*, Bologna 1955, III, pp. 193-276.

dalla maggioranza <sup>(77)</sup>. In tal caso egli si avvale del suo potere decisionale e promulga una legge formalmente valida e obbligatoria per tutti; ma non sembra che questo procedimento sia il più idoneo per favorire il consenso. I sudditi a loro volta, assumendosi le loro responsabilità, possono rifiutarsi di osservare la legge <sup>(78)</sup>; ma un comportamento di questo genere, a prescindere da un facile giudizio etico di condanna, è sintomo di una frattura esistente nella comunità che non può essere sanata con il ricorso a formule giuridiche.

È chiaro, comunque, che le formule giuridiche, quali che siano, non possono generare meccanicamente la comunione. La loro funzione è di stabilire con chiarezza i compiti e le responsabilità di ognuno e di offrire un aiuto per giungere a delle soluzioni provvisorie, in attesa che maturino i tempi per giungere al consenso pieno, alla ricezione e alla comunione, che sono sempre un dono dello Spirito.

## CONCLUSIONE

Il dato più significativo che emerge a conclusione di questa nostra analisi è il rapporto esistente fra normativa, ecclesiologia e società, che si manifesta in modo particolare nell'istituto giuridico del sinodo diocesano.

La sua crisi è determinata non tanto dai cambiamenti verificatisi nella società, quanto dalla tendenza alla centralizzazione acceleratasi nella Chiesa con la riforma gregoriana, lo scisma d'occidente, la crisi conciliare, la linea seguita a Trento per contrastare la riforma protestante, la definizione dell'infallibilità pontificia nel Vaticano I.

Col Vaticano II si ha un cambiamento di tendenza che stabilisce un nuovo rapporto fra vescovi e romano pontefice, riscopre la funzione dell'autorità nel contesto degli altri carismi del popolo di Dio, pone le condizioni per una diversa funzione del sinodo nella Chiesa locale.

Giustamente fa notare Eugenio Corecco su questo argomento: «Il vescovo, in quanto principio e fondamento della Chiesa particolare, non può demandare la propria responsabilità a nessuno, neppure alla maggioranza [del sinodo diocesano...]. L'unità della Chiesa non si forma mai, di per sé, in forza del principio di maggioranza, ma attorno a chi ha il compito di rappresentare, da una parte Cristo e, dall'altra, tutto il popolo di Dio [...]. Si creerebbe confusione su un punto centrale dell'ecclesiologia, se si dovesse far dipendere l'unità della Chiesa, non dal ministro ordinato,

(77) Il codice di diritto canonico vigente, ribadendo la prescrizione del codice pio-benedettino ammonisce: «Si consilium exigatur, invalidus est actus superioris eadem personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordii, ne discedat» (c. 127 § 2, 2°).

(78) Il caso è analizzato con la consueta chiarezza da Benedetto XIV: «Quoniam leges, potissimum ecclesiasticae, a populi acceptatione minime pendeant, attamen, cum eadem nunquam a populo recipiuntur, peccant quidem eas non recipientes, sed tandem desinunt obligare; quoniam praesumitur nolle legislatorem, cum maximo animarum dispendio, suae legis vinculo diu irretitam tenere communitatem, quae nunquam passa est se costringi, uti bene ratiocinatur Suarez» (BENEDETTO XIV, *op. cit.*, XIII/5, n. 3, p. 488).

ma dal voto deliberativo di una maggioranza sia di preti che di laici [...]. Equivarrebbe a creare nella Chiesa un altro potere, diverso dal potere apostolico fondato sull'*ordo* e sulla *missio*. D'altra parte, però, il giudizio definitivo del vescovo [...] per essere ecclesialmente legittimo ed efficace, non può essere avulso dal contesto di fede del popolo di Dio. [Gli organismi di partecipazione] hanno la funzione di garantire questa aderenza ecclesiale del giudizio del vescovo» <sup>(79)</sup>.

Una ripresa della prassi sinodale nella Chiesa non potrà più essere condizionata da una configurazione giuridica riduttiva e carente del sinodo diocesano; tuttavia non potrà fondarsi esclusivamente sull'osservanza delle norme giuridiche che lo disciplinano: è necessario fare acquisire la mentalità e lo stile fatti propri dal Vaticano II nella concezione della Chiesa. In tal caso si potrà affermare che «non esiste di per sé nessuno strumento giuridico più vincolante della logica e della forza della comunione» <sup>(80)</sup>.

ADOLFO LONGHITANO

*Via Vittorio Emanuele 159 - Catania*

15 novembre 1986

(79) E. CORECCO, *Partecipazione e democrazia nella Chiesa*, cit., p. 21.

(80) *Ivi*, p. 24.